SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 novembre 1996**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 settembre 1996, n. 568.

Regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993, ed in particolare l'art. 114, comma 3, per le macchine operatrici e l'art. 107, comma 3, per le macchine agricole il quale prevede che «con decreto del Ministero dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.)», siano stabilite le modalità per il rilascio delle omologazioni;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992;

Sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) nelle riunioni del 27 settembre 1994, 24 ottobre 1994 e 9 giugno 1995;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento a detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1993;

Considerato che è necessario diramare le disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole e delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3484 del 13 agosto 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. Le modalità relative alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie, di cui agli articoli n. 57 e n. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono le medesime riportate nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 - Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.

2. L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e delle entità tecniche ad esse destinate è il Ministero del trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 48.

3. Gli allegati al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94, sono sostituiti, per le macchine agricole e per le macchine operatrici, dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 237

ALLEGATO I

MACCHINE AGRICOLE

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

a) **COSTRUTTORE** (per macchine agricole e per motori)

b) **STATO DI FABBRICAZIONE**

c) **CONFIGURAZIONE** (con piano di carico : senza piano di carico)

d) **CATEGORIA** :

1 - Trattrici agricole
2 - Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
3 - Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse
4 - Macchine agricole operatrici trainate
5 - Rimorchi agricoli

e) **NUMERO ASSI**
f) **NUMERO ASSI MOTORI**
g) **MOTORE** :

1 - tipo funzionamento
2 - numero cilindri
3 - cilindrata
4 - potenza max e numero dei giri motore corrispondenti

h) **RAPPORTO DI TRASMISSIONE TOTALE**
i) **SISTEMA DI FRENATURA**
l) **MASSE** :

1 - massime ammissibili (totale e per asse)
2 - complessive in ordine di marcia (c.z. e s.z.)
3 - complessive a pieno carico (per m.a. atte al carico)

m) **DIMENSIONI** :

1- interasse/i
2 - sbalzi max
3 - larghezza max

ALLEGATO I/a

MACCHINE OPERATRICI

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

a) **COSTRUTTORE** (per macchine operatrici e per motori)

b) **STATO DI FABBRICAZIONE**

c) **IMPIEGO - ATTREZZATURE**

d) **CATEGORIA :**

1 - Macchine operatrici semoventi
2 - Macchine operatrici trainate

e) **NUMERO ASSI**
f) **NUMERO ASSI MOTORI**
g) **MOTORE :**

1 - tipo funzionamento
2 - numero cilindri
3 - cilindrata
4 - potenza max e numero dei giri motore corrispondenti

h) **RAPPORTO DI TRASMISSIONE TOTALE**
i) **SISTEMA DI FRENATURA**
l) **MASSE :**

1 - massime ammissibili (totale e per asse)
2 - in ordine di marcia totale e per asse
3 - in ordine di marcia totale e per asse a pieno carico (per m.o. atte al carico)

m) **DIMENSIONI :**

1- interasse/i
2 - sbalzi max
3 - larghezza max

ALLEGATO II/a

AI MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale M.C.T.C.
Divisione 48 ROMA

AL CENTRO PROVE AUTOVEICOLI di ____________________

La sottoscritta ______________________________

con sede in ______________________________ rivolge istanza

affichè __________________________ nei tipi di seguito indicati

venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la

OMOLOGAZIONE NAZIONALE :

TIPO VEICOLO	N° MARCHE OPERATIVE	DATA VERS.	COD. TARIFFA

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870.

________________ , li ______________

ALLEGATO II/b

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale M.C.T.C.
Divisione 43 ROMA

AL CENTRO PROVE AUTOVEICOLI di ____________________

La sottoscritta ______________________________

con sede in ______________________________ rivolge istanza

affichè __________________________ nei tipi di seguito indicati

venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la

OMOLOGAZIONE LIMITATA PER PICCOLE SERIE

TIPO VEICOLO	N° MARCHE OPERATIVE	DATA VERS.	COD. TARIFFA
____________	____________	____________	____________
____________	____________	____________	____________
____________	____________	____________	____________
____________	____________	____________	____________

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870.

______________, li ______________

ALLEGATO II/c

AI MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale M.C.T.C.
Divisione 48 ROMA

AL CENTRO PROVE AUTOVEICOLI di ____________________

La sottoscritta ________________________________

con sede in ______________________________ rivolge istanza

affichè __________________________ nei tipi di seguito indicati

venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la

OMOLOGAZIONE DI
COMPONENTE - ENTITA' TECNICA (*):

TIPO VEICOLO	N° MARCHE OPERATIVE	DATA VERS	CCD TARIFFA

(*) cancellare le edizioni che non interessano

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870

________________ , li ______________

ALLEGATO III

SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA

0. *Dati generali*

0.1 Marca (ragione sociale)
0.2 Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)
0.3 Nome e indirizzo del Costruttore
0.4 Nome e indirizzo dell'eventuale Mandatario del costruttore
0.5 Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari
0.5.1 sul veicolo
0.5.2 sul motore
0.6 Sul veicolo la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero .....

1. *Caratteristiche costruttive del veicolo* (accludere fotografie 3/4 anteriore a 3/4 posteriore, nonchè lo schema complessivo quotato del veicolo)

1.1 Numero di assi e di ruote
1.1.1 Numero di assi con pneumatici accoppiati (eventualmente)
1.2 Ruote motrici (numero, posizione, possibilità di innesto e disinnesto di un altro asse)
1.3 Posizione e disposizione del motore

2. *Dimensioni e masse* (mm e kg)

2.1 Interasse o interassi
2.2 Carreggiata dei vari assi (misure tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici e accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici che il costruttore deve precisare)
2.3 Dimensioni massime (o fuori tutto) del veicolo senza accessori forniti a richiesta e con dispositivo d'aggancio
2.3.1. Lunghezza
2.3.2. Larghezza
2.3.3. Altezza
2.3.4. Sbalzo anteriore
2.3.5. Sbalzo posteriore
2.3.6. Altezza minima dal suolo
2.4 Massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente

2.4.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi
2.5. Zavorratura (descrizione)
2.5.1. Ripartizione delle zavorre tra gli assi
2.6. Masse tecnicamente ammissibili dichiarati dal costruttore
2.6.1. Massa massima a pieno carico del veicolo secondo i tipi previsti di pneumatici
2.6.1.1 Ripartizione di tale massa tra gli assi
2.6.2. Limiti della ripartizione della massa tra gli assi (specificare i limiti minimi in percentuale sull'asse anteriore .... e sull'asse posteriore).
2.6.3. Massa massima su ciascuno degli assi secondo i tipi previsti di pneumatici
2.6.4. Massa rimorchiabile
2.6.5. Carico verticale massimo al punto d'aggancio (gancio o sistema speciale sull'attacco a tre punti
2.6.5.1. Posizione del punto d'applicazione
2.6.5.1.1. Altezza dal suolo
2.6.5.1.2. Distanza sul piano verticale passante per l'asse dell'assale posteriore

3. *Motore*

3.1. Costruttore
3.2. Denominazione
3.3. Tipo (a scoppio, ad accensione per compressione, ecc;), ciclo
3.4. Numero e disposizione dei cilindri
3.5. Alesaggio, corsa, cilindrata
3.6. Potenza massima (indicare la norma seguita), a.... giri/minuto con taratura di serie
3.7. Coppia massima .... giri/minuto (la stessa norma che per il punto 3.6)
3.8. Carburante o combustibile normalmente utilizzato
3.9. Serbatoio del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)
3.10. Serbatoio ausiliare del carburnte o del combustibile (capacità e ubicazione)
3.11. Alimentazione del motore (tipo)
3.12. Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore)
3.13. Eventuale regolatore di velocità (principio di funzionamento)
3.14. Impianto elettrico (voltaggio, terminale a massa negativo o positivo)
3.15. Generatore (tipo e potenza nominale)
3.16. Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo)
3.17. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione)
3.18. Raffreddamento (ad aria, ad acqua)
3.19. Livello sonoro esterno
3.20. Dispositivo di scappamento (silenziatore) (schema descrittivo)
3.21. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
3.22. Dispositivo di arresto del motore

4. *Trasmissione del movimento* (schema di trasmissione con disegno) (m)

4.1. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc..)
4.2. Frizione (tipo)
4.3. Scatola di cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando)
4.4. Trasmissione, motore, scatola di cambio, differenziale (o differenziali), eventuali relè, eventuale ruota libera
4.5. Demoltiplicazione della trasmissione, con e senza gruppo di rinvio

Marcia	Rapporto del cambio	Rapporto del differenziale	Demoltiplica zione totale
1			
2			
3			
...			
Retromarcia			

4.6. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta calcolata in Km/h (fornire gli elementi del calcolo)
4.7. Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo
4.8. Indicatore di velocità, contagiri e registratore di tempo (eventuali)
4.9. Eventuale bloccaggio del differenziale
4.10. Prese di forza (numero dei giri/min. e rapporto tra questo numero di giri e quello del motore) (numero e posizione)
4.10.1. principali
4.10.2. altre
4.11. Protezione delle prese di forza
4.12. Protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote
4.12.1. protezione su un lato
4.12.2. protezione su più lati
4.12.3. protezione ad avvolgimento totale

5 *Organi di sospensione*

5.1. Pneumatici normalmente montati (dimensioni,caratteristiche, pressione di

gonfiamento su strada e carico massimo ammesso)
5.2. Eventuale tipo di sospensione di ciascun asse o ruota
5.3. Altri dispositivi eventuali

6 *Dispositivo di sterzo* (schema descrittivo)

6.1. Tipo di meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo)
6.2. Angolo massimo sterzatura delle ruote
6.2.1. volta a destra ...(gradi). Numero di giri del volante
6.2.2. volta a sinistra...(gradi). Numero di giri del volante
6.3. Diametro minimo di volta (senza freni) :
6.3.1. a destra
6.3.2. a sinistra

7 *Frenatura* (schema desrittivo complessivo e schema di funzionamento)

7.1. Dispositivo di frenatura di servizio
7.2. Dispositivo di frenatura di soccorso
7.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento
7.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)
7.5. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando
7.6. Accoppiamento dei comandi di frenatura destro e sinistro
7.7. Eventuali sorgenti di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressione massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apprecchiature a pressione)
7.8. Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio
7.8.1. dispositivi per la frenatura del rimorchio
7.8.2. raccordi, giunti, dispositivi di protezione

8 *Campo di visibilità, retrovisori, dispositivi di protezione contro i capovolgimenti e contro le intemperie, sedili, piattaforma di carico e livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente*

8.1. Campo di visibilità
8.2. Retrovisori
8.3. Dispositivi di protezione contro i capovolgimenti
8.3.1. Descrizione (tipo, amovibili o no, ecc...)
8.3.2. Dimensioni interne ed esterne
8.3.3. Materiali impiegati e modo di costruzione
8.4. Cabina, prescrizioni generali
8.4.1. Porte (numero, dimensioni, senso d'apertura, serrature e cerniere)

8.4.2. Parabrezza e altri vetri eventuali (numero e posizione, materiali utilizzati)
8.4.3. Tergicristallo
8.5. Altri dispositivi di protezione contro le intemperie
8.6. Sedili e poggiapiedi
8.6.1. Sedile del conducente (posizione e caratteristiche)
8.6.2. Sedile per accompagnatore (numero, dimensioni,posizione e caratteristiche)
8.6.3. Poggiapiedi
8.7. Piattaforma di carico:
8.7.1. Dimensioni
8.7.2. Posizione
8.7.3. Carico tecnicamente ammissibile
8.7.4. Ripartizione del carico sugli assi del veicolo
8.8. Livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente
8.9. Dispositivi per facilitare l'accesso al posto di guida

9. *Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa* (schemi esterni del veicolo, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi, colore delle luci)

9.1 Proiettori anabbaglianti
9.2. Luci di posizione anteriori
9.3. Luci di posizione posteriori
9.4. Indicatori di direzione
9.5. Catadiottri rossi posteriori
9.6. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
9.7. Proiettori abbaglianti
9.8. Proiettori fendinebbia
9.9. Luci di arresto
9.10. Proiettori di lavoro
9.11. Luci di stazionamento

10 *Varie*

10.1. Segnalatori acustici
10.2. Dispositivo di attacco previsto per uno sforzo orizzontale massimo di kg....
10.3. Sollevamento idraulico, attacco a tre punti
10.4. Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa del rimorchio
10.5. Posizione e identificazione dei comandi
10.6. Posizione delle targhe di immatricolazione
10.7. Dispositivo anteriore di rimorchio
10.8. Segnale di pericolo
10.9

ALLEGATO IV

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE MOTORIZZAZIONE CIVILE

E DEI TRASORTI IN CONCESSIONE

IV DIREZIONE CENTRALE - DIVISIONE 48

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE NAZIONALE N° ____________________

Visto il Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 16 dicembre 1992, n°485, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data ....

da ....

intesa ad ottenere la omologazione nazionale del tipo di ....

Visti le schede informative, i disegni, le calcolazioni e gli elaborati tutti;

Visto il Verbale n° .... in data .... redatto dal CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di ....,

SI DICHIARA OMOLOGATO

costruito da .... le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato prospetto modello DGM 405, munito del timbro a secco della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa la dicitura

*** DGM .... OM***

seguito, per i tipi derivati, dal rispettivo numero di estensione e lettere di versione(vedi DGM 405 allegato)

Per i veicoli di cui sopra è autorizzato il rilascio della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

Roma, li

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

ALLEGATO V/a

NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE NAZIONALE

ESEMPIO

OM 00000 MA XX
OM 00000 MO XX

DOVE

00000 => NUMERO PROGRESSIVO DI OMOLOGAZIONE
MA => CODICE PER INDICARE LE MACCHINE AGRICOLE
XX => CODICE ALFABETICO PER INDICARE EVENTUALI VARIANTI
MO => CODICE PER INDICARE MACCHINE OPERATRICI

OM 00000 MA EST 00 XX
OM 00000 MO EST 00 XX

DOVE

EST => ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE
00 => NUMERO PROGRESSIVO DI ESTENSIONE

ALLEGATO V/b

SISTEMA DI NUMERAZIONE (1)

PER LE OMOLOGAZIONI DI COMPONENTI O ENTITA' TECNICHE IL NUMERO DEVE ESSERE COSI' COSTITUITO .

SEZIONE I	Codice distintivo dell'Italia quale stato membro che rilascia l'omologazione: **e3**
SEZIONE II	Numero della Direttiva di base
SEZIONE III	Un carattere numerico distintivo della categoria del veicolo **3**
SEZIONE IV	Quattro caratteri numerici progressivi: **0000**

(1) i componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnate come prescritto nella rispettiva direttiva particolare

ALLEGATO V /c

NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE LIMITATA PER PICCOLE SERIE

OMOLOGAZIONE BASE

I CAMPO DUE caratteri letterali costanti obbligatori: OL

II CAMPO CINQUE caratteri numerici obbligatori. le prime due cifre sono l'anno di omologazione, le rimanenti TRE sono il numero progressivo di protocollo preceduto da eventuali zeri, fino a riempire le tre posizioni disponibili.

III CAMPO DUE caratteri fissi obbligatori.

IV CAMPO Alfanumerico di TRE posizioni (non è obbligatorio che sia completo)· nelle due prime posizioni deve essere indicata la sigla della provincia di residenza del Centro Prove Autoveicoli, la terza si lascia in bianco.

ESEMPI : OL 76001 MA RM OL 76001 MA TO
OL 76001 MO RM

OMOLOGAZIONE BASE CON VERSIONI

I e II CAMPO Come il precedente.

III CAMPO Come il precedente.

IV CAMPO Il primo carattere indica la versione· nelle altre due posizioni va indicata la sigla della provincia come sopra.

ESEMPI : OL 76001 MA BRM OL 76001 MA CRM

N.B. Non deve mai essere usata la lettera "E" nelle versioni.

OMOLOGAZIONE CON ESTENSIONI

I e II CAMPO Come il precedente.

III CAMPO Come il precedente.

IV CAMPO Nella prima posizione si indica la lettera "E" , nella seconda e nella terza l'anno del rilascio dell'omologazione.

V CAMPO Le prime tre posizioni contengono il numero di protocollo dell'estensione scritto con il numero di omologazione; le seguenti due la sigla della provincia.

ESEMPI : OL 76001 MA E76 002RM OL 76001 MA E77 002BO

OMOLOGAZIONE CON ESTENSIONI E VERSIONI

I, II, III e IV CAMPO Come il precedente.

V CAMPO In questo caso il V CAMPO è composto da SEI posizioni anziché di CINQUE:
Le prime tre posizioni indicano il numero di protocollo della estensione; la quarta posizione, la versione dell'estensione; quinta e sesta posizione, la sigla della provincia del Centro Prove Autoveicoli.

ESEMPI : OL 76001 MA E76 002BTO OL 76001 MA E77 002BNA

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Elenco numero ....

relativo al periodo dal .... al ....

Per ciascuna omologazione concessa, rifiutata o revocata nel periodo sopra indicato devono essere fornite le seguenti informazioni :

Costruttore ....

N° di omologazione ....

Motivo dell'eventuale estensione ....

Marca ....

Tipo ....

Data del rilascio ....

Data del primo rilascio (per le estensioni) ....

ALLEGATO VII

MACCHINE AGRICOLE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

RAGIONE SOCIALE COSTRUTTORE	EVENTUALE MANDATARIO

per atti M.C.T.C.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285-che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal MINISTERO DEI TRASPORTI e della NAVIGAZIONE - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

con CERTIFICATO n° OM__________ del__________

COSTRUTTORE E SEDE:
VEICOLO :
TIPO :
TELAIO N. :
CARROZZERIA :
MOTORE
- COSTRUTTORE :
- TIPO :

DICHIARAZIONE
n° __________
del __________

____
FIRMA(*)

Bolletta doganale (ove ricorra)

(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso il MINISTERO DEI TRASPORTI e della NAVIGAZIONE - Direzione Generale M.C.T.C.

ALLEGATO VII/a

MACCHINE OPERATRICI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

RAGIONE SOCIALE COSTRUTTORE	EVENTUALE MANDATARIO per atti M.C.T.C.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara – ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285–che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal MINISTERO DEI TRASPORTI e della NAVIGAZIONE – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

con CERTIFICATO n°OM__________del_________

COSTRUTTORE E SEDE:
VEICOLO :
TIPO :
TELAIO N. :
CARROZZERIA :
MOTORE
– COSTRUTTORE :
– TIPO :

DICHIARAZIONE
n° __________
del __________

____
FIRMA(*)

Bolletta doganale (ove ricorra)

(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso il MINISTERO DEI TRASPORTI e della NAVIGAZIONE – Direzione Generale M.C.T.C.

ALLEGATO VIII

CONFORMITA' DELLE PROCEDURE DI PRODUZIONE

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. L'autorità componente di uno Stato membro verifica, prima di concedere l'omologazione, l'esistenza di disposizioni e procedure in grado di assicurare che i componenti, sistemi ed entità tecniche in produzione siano conformi al tipo omologato.

1.2. La prescrizione di cui al punto 1.1. deve essere verificata e soddifare l'autorità competente, ma può anche essere verificata, per conto della stessa autorità, dall'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e impianti di produzione presi in considerazione, con riferimento al od ai prodotti da omologare.

1.3. L'autorità competente accetta inoltre la certificazione effettuata dal costruttore in base alla norma armonizzata EN 29002 e norme previste nello specifico Regolamento (ché si riferisce al od ai prodotti da omologare) oppure ad una norma equivalente quale adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire gli estremi della certificazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la validità od il campo di applicazione.

1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro l'autorità competente deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità di cui all'ultima frase del punto 1.2., oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

2. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare, devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo tutte le prescrizioni previste dalle norme in base alle quali l'omologazione è stata rilasciata.

2.2. L'autorità competente di uno Stato membro che concede l'omologazione deve verificare l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, per esegui re ad intervalli prestabiliti le prove od i controlli necessari per accertare la costante conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove specificate nelle norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata.

2.3. Il detentore dell'omologazione deve, in particolare :

2.3.1. Garantire l'esistenza di procedure per il controllo efficace della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche) all'omologazione ottenuta.

2.3.2. Avere accesso alle apparecchiature di prova necessarie per controllare la conformità della produzione a ciascun tipo omologato.

2.3.3. Garantire che i dati dei risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con l'autorità omologante. Tale periodo non potrà essere superiore a dieci anni.

2.3.4. Analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodott, tenuto conto delle variazioni della produzione industriale.

2.3.5. Garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguite almeno le prove prescritte dal presente regolameg to e dalla rispettive norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata.

2.3.6. Garantire che, se da una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una non conformità, si proceda ad una nuova campionatura ed a nuove prove. Devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la conformità della produzione corrispondente.

2.3.7. In caso di omologazione di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5. devono essere limitati a quelli necessari per verificare la corretta specifica di costruzione relativamente all'omologazione.

2.4. L' autorità competente può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della confomità applicati in ogni unità di produzione. La normale frequenza di queste verifiche deve rispettare gli eventuali accordi di cui ai punti 1.2. e 1.3. del presente allegato, ed assicurare che i controlli del caso siano riesaminati con una frequenza conforme al grado di affidamento stabilito dalla stessa autorità.

2.4.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i verbali delle prove e della produzione.

2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l' ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante (oppure dal competente Centro Prove Autoveicoli). Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

2.4.3. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2., l'ispettore può prelevare dei campioni da inviare al Centro Prove Autoveicoli che ha eseguito le prove di omologazione.

2.4.4. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dal Regolamento o dalle norme particolari in base alle quali l' omologazione è stata accordata.

2.4.5. Se nel corso di un'ispezione, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l' autorità competente deve provvedere affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare al più presto possibile la conformità della produzione.

3. ESPLETAMENTO DELLE ISPEZIONI

3.1. Nell'espletamento delle ispezioni preliminari e periodiche di cui ai precedenti punti gli ispettori opereranno nell'ambito delle linee guida stabilite dalle norme CUNA :

090 - 15 ed
090 - 16 ed
090 - 20 ed
090 -

3.2. In alternativa alle norme di cui al punto precedente, l'ispettore potrà fare ricorso alle norme ISO ovvero alle norme UNI/EN 29000, dalle quali le norme CUNA derivano.

ALLEGATO IX

COMPETENZA TERRITORIALE DEI CENTRI PROVA

-CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per Lazio, Umbria e Sardegna
Via di Settebagni, 333 - 00138 ROMA

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
Via Chambery, 70/9 - 10142 TORINO

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese
Via Marco Ulpio Traiano, 40 - 20149 MILANO

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Brescia, Cremona e Mantova
Via Grandi, 1 - Zona Industriale - 25100 BRESCIA

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per il Veneto, Friuli e Venezia Giulia
Viale della Repubblica, 8 - 37100 VERONA

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per le province di Trento e Bolzano
Piazza della Vittoria, 48 - 39100 BOLZANO

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
per l'Emilia, Romagna e Toscana
Via Zanardi, 380 - 40122 BOLOGNA

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
M.C.T.C.
per Marche, Abruzzo e Molise
Via Fonte Vecchia s.n. - Villa Raspa di Spoltore -
65100 PESCARA

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
M.C.T.C.
per Campania, Calabria e la provincia di Potenza
Via Ferdinando del Carretto, 26 - 80133 NAPOLI

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
M.C.T.C.
per Puglia e la provincia di Matera
Strada Provinciale Modugno - Palese - 70123 BARI

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
M.C.T.C.
per le province di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta e Trapani
Via La Lumia, 10 - 90139 PALERMO

-CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
del MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
M.C.T.C.
per le province di Catania, Messina, Siracusa,
Ragusa ed Enna
S.S. Primosole, 33 loc. Pantano d'Arci - 95124
CATANIA.

Allegato X

LIMITI DELLA PICCOLE SERIE

MACCHINE AGRICOLE

- *SEMOVENTI*

a) TRATTRICI AGRICOLE	= 20
b) MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI A DUE O PIU' ASSI	= 10
c) MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI AD UN ASSE	= 50

- *TRAINATE*

a) MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI	= 20
b) RIMORCHI AGRICOLI <= 6000 Kg	= 50

MACCHINE OPERATRICI

- *SEMOVENTI*	=10
- *TRAINATE*	= 20

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrivono i testi degli articoli 114 e 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360:

«Art. 114 *(Circolazione su strada delle macchine operatrici)*. — 1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette *ad immatricolazione* presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

4. *Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.*

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalità per *l'immatricolazione* e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole».

«Art. 107 *(Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole)*. — 1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, *i loro componenti o entità tecniche, prodotti* in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'articolo unico:

— Si trascrivono di seguito i testi degli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360:

«Art. 57 *(Macchine agricole)*. — 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali *di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario*, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per *tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché* azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)*, n. 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3) Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4) Le macchine agricole di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), e di cui alla lettera *b)*, numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente».

«Art. 58 *(Macchine operatrici)*. — 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h».

— Si riportano i testi dei dieci articoli del decreto 16 gennaio 1994, n. 94:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Le norme stabilite nel presente regolamento riguardano le procedure di omologazione nazionale dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del codice della strada, nonché le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli».

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

regolamento: il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

omologazione: l'atto in base al quale un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, prodotto in serie, a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi, è riconosciuto conforme ad una o più prescrizioni tecniche previste dalla legge; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche nazionali esso è denominato omologazione nazionale; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche stabilite da direttive della Comunità economica europea, o da regolamenti della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, esso è denominato rispettivamente omologazione CEE o omologazione ECE-ONU;

omologazione in più fasi: l'atto in base al quale, a seconda del suo stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato, è giudicato conforme alle prescrizioni di legge a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi;

omologazione temporanea: l'omologazione rilasciata a veicoli che presentino soluzioni costruttive innovative, ammesse a titolo sperimentale in base all'art. 227 del regolamento;

omologazione limitata per piccole serie: l'omologazione soggetta a vincoli di produzione, rilasciata a veicoli prodotti in serie limitata;

estensione della omologazione: la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione a veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che differiscono da un tipo già omologato per una o più delle caratteristiche essenziali, costruttive e funzionali, definite nelle prescrizioni tecniche in base alle quali la prima omologazione è stata rilasciata;

veicolo: ogni veicolo a motore o rimorchiato, completo od incompleto, tra quelli definiti agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del codice della strada;

veicolo base: qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

veicolo incompleto: qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni di omologazione, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

veicolo completato: il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte la prescrizioni di omologazione previste dall'art. 227 del regolamento;

tipo di veicolo: i veicoli di una categoria specifica, identici almeno per quanto riguarda la loro denominazione nonché talune delle caratteristiche costruttive e funzionali specificate nelle appendici I, II e V, al titolo III del regolamento, in quanto applicabili alla categoria nella quale sono classificati. Le caratteristiche che definiscono il tipo di veicolo sono riportate nell'allegato I;

sistema: qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una norma tecnica particolare;

componente: un dispositivo, quale ad esempio un fanale, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Il componente può essere omologato indipendentemente dal veicolo cui è destinato, se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente;

entità tecnica: un dispositivo, ad esempio il dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente, l'entità tecnica può venire omologata separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli;

tipo di sistema, componente, entità tecnica: sistemi, componenti ed entità tecniche identici per quanto riguarda la loro denominazione nonché gli aspetti essenziali specificati nelle norme tecniche in base alle quali sono omologati;

costruttore: la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetta all'omologazione;

autorità che rilascia l'omologazione: l'autorità responsabile di tutti gli aspetti della omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente od entità tecnica; essa rilascia e, se necessario ritira, le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove od ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro della Comunità economica europea, ovvero aderente all'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore fatto a Ginevra il 20 marzo 1958, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841. La funzione di servizio tecnico in Italia è svolta dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite i centri prova autoveicoli da esso dipendenti;

scheda informativa: nel caso di omologazione nazionale: le schede figuranti nell'allegato III al presente regolamento; nel caso di omologazione CEE di un componente, di un sistema o di una entità tecnica: le corrispondenti schede figuranti nell'allegato alla direttiva particolare in base alla quale è richiesta l'omologazione;

documentazione informativa: l'insieme della documentazione che il costruttore è tenuto a presentare in allegato alla domanda di omologazione in armonia alle prescrizioni contenute nella norma in base alla quale l'omologazione è richiesta;

scheda di omologazione:

a) nel caso di omologazione nazionale è costituita dal certificato di omologazione e dal prospetto descrittivo (DGM 405), che per l'omologazione del veicolo riporterà anche il tipo della punzonatura dei dati di identificazione che saranno impressi su ogni esemplare prodotto nonché il fac-simile della dichiarazione di conformità e, nel caso di omologazione di componenti od entità tecniche, il fac-simile della marcatura che figurerà su ogni esemplare prodotto;

b) nel caso di omologazione CEE di componenti, sistemi od entità tecniche, essa sarà conforme al modello riportato in allegato alla direttiva CEE in base alla quale l'omologazione è stata richiesta;

c) nel caso di omologazione ECE-ONU di componenti, sistemi od entità tecniche, la scheda di omologazione dovrà essere conforme al «type approval form» ovvero «fiche d'homologation» previsti dal regolamento ECE-ONU applicato;

fascicolo di omologazione: la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle loro funzioni;

indice del fascicolo di omologazione: il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile».

«Art. 3 *(Competenze)*. — 1. Autorità competenti al rilascio delle omologazioni.

L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, dei veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad essi destinate è il: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 41.

L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad esse destinate è il: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 42.

2. Servizi tecnici responsabili dell'effettuazione delle prove di omologazione.

Competenti all'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione sono i Centri prova del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Esistono due ordini di competenze: quella territoriale e quella per discipline tecniche.

Nell'allegato IX al presente regolamento sono elencati i Centri prova del Ministero dei trasporti e della navigazione con la indicazione della competenza territoriale, mentre le competenze per discipline tecniche sono compendiate nella tabella figurante nello stesso allegato.

3. Nel quadro delle competenze sopra definite, per la presentazione delle domande di omologazione, si osservano le seguenti regole:

a) omologazione dei veicoli sistemi ed entità tecniche.

Le domande di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vanno presentate dai costruttori al Centro prove autoveicoli competente per territorio.

In tal caso:

per i costruttori nazionali si fà riferimento all'ubicazione dello stabilimento di produzione nel quale avviene l'assemblaggio del veicolo finito nello stato in cui viene presentato alle prove di omologazione.

Nel caso in cui l'assemblaggio del veicolo finito avvenga nello stesso tempo in più impianti di produzione dello stesso costruttore ricadenti nella giurisdizione territoriale di più Centri prova, il costruttore può scegliere uno dei Centri prova competenti per territorio, previa autorizzazione del Ministero;

per i costruttori esteri si fa riferimento, nel caso in cui il costruttore abbia una rappresentanza legale in Italia, al centro prove autoveicoli nella cui competenza territoriale tale rappresentanza è ubicata. Il costruttore estero che intenda procedere direttamente all'omologazione in Italia, dovrà inoltrare domanda alla competente divisione del Ministero e questa provvederà a designare il Centro prove autoveicoli incaricato dell'istruzione della pratica e dell'effettuazione delle prove;

b) omologazione dei componenti.

In tale caso, prevale la competenza per disciplina tecnica.

4. Deroghe alla competenza territoriale.

Il costruttore, con motivata domanda da inoltrare al Ministero tramite il Centro prove autoveicoli territorialmente competente, può chiedere di presentare le domande di omologazione presso un altro Centro prove autoveicoli.

Il Ministero adotterà le proprie determinazioni, dandone comunicazione ai centri prove autoveicoli interessati».

«Art. 4 *(Domanda di omologazione)*. — 1. Per ottenere l'omologazione di un tipo di veicolo, prevista dall'art. 75 del codice della strada, deve essere presentata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, unitamente alle attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni, apposita domanda in triplice copia, per il tramite del Centro prova autoveicoli competente. Sulla copia, che verrà successivamente trasmessa alla competente divisione della Direzione generale M.C.T.C., dovrà essere apposto il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo corrisposta. La domanda, conforme allo schema indicato nell'allegato II, è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III, dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CEE o regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, in base alle norme del regolamento, nonché dalla bozza del prospetto descrittivo del veicolo (DGM 405). Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata in triplice copia, in carta semplice, in formato A4, o ad esso riconducibile. È facoltà del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. richiedere, a completamento della documentazione, la presentazione dei calcoli di determinate strutture o particolari costruttivi.

2. In deroga al comma 1, se una o più schede di omologazione relative a pertinenti direttive particolari o regolamenti ECE-ONU non sono momentaneamente disponibili in quanto in fase di emanazione da parte di altra autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate al Centro prove prima della trasmissione del fascicolo di omologazione alla competente divisione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, i documenti che accompagnano la domanda devono comprendere una documentazione informativa contenente le notizie richieste dall'allegato III. Nel caso in cui il costruttore intenda conseguire contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche omologazioni parziali di sistemi od entità tecniche, per ognuna delle omologazioni parziali richieste dovrà essere allegata domanda redatta conformemente a quanto previsto al successivo punto 4.

3. Nel caso di una omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla specifica fase di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il richiedente deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4. La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o entità tecnica, deve essere presentata in triplice copia al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., corredata dalle attestazioni dei versamenti delle tariffe corrisposte, per il tramite del Centro prova autoveicoli competente. Sulla copia che verrà successivamente trasmessa alla competente divisione della M.C.T.C. dovrà essere apposto il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata. La domanda, nella quale dovrà essere indicata la specifica norma, direttiva CEE, regolamento ECE-ONU, o norma nazionale, ai sensi della quale l'omologazione è richiesta, dovrà essere accompagnata dalla documentazione informativa specificata nella norma di omologazione invocata.

5. Nelle domande di omologazione CEE o ECE-ONU di un componente, sistema od entità tecnica il costruttore dovrà espressamente dichiarare di non aver presentato analoga domanda all'autorità competente di un altro Stato.

6. La domanda è presentata dal costruttore. Nel caso di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992, essa deve essere corredata anche di un atto che attribuisca a persona residente in uno Stato membro della CEE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definizione di «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra dovranno corrispondere alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, sarà sufficiente fare riferimento a quest'ultima».

«Art. 5 *(Verifiche, prove e verbalizzazioni)*. — 1. Effettuata l'istruttoria della domanda, nonché la valutazione iniziale afferente alla conformità di produzione di cui al successivo art. 9, il Centro prova autoveicoli effettua le verifiche e prove richieste, secondo le metodologie previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta.

2. Il costruttore di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche assiste alle prove con un proprio rappresentante, mettendo a disposizione del Centro prova autoveicoli il numero di prototipi di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche specificato dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta, nonché il personale e le attrezzature eventualmente necessarie. Nel caso di omologazione di componenti, la presenza del rappresentante del costruttore è facoltativa.

3. Completate le verifiche e prove di omologazione dovrà essere redatto verbale, in triplice copia, di cui due in bollo, completo della bozza di DGM 405 che ne costituisce parte integrante.

4. Nel caso di omologazione del tipo di veicoli, il relativo verbale (base) sarà compilato riportando l'esito delle singole verifiche e prove eseguite secondo le già esistenti norme nazionali nonché i numeri delle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, ovvero i numeri dei verbali parziali che verranno compilati a parte, relativi alle prescrizioni tecniche delle singole direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU applicati. Nel caso in cui si faccia ricorso alle schede di omologazione precedentemente ottenute, sul verbale base dovrà essere esplicitamente annotato che la scheda concerne il tipo di veicolo oggetto dell'omologazione nazionale verbalizzata. Le indicazioni relative alle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU, ed i riferimenti alle specifiche norme applicate: numero della direttiva e dell'ultima direttiva di emendamento, o nel caso di regolamento ECE-ONU, numero del regolamento, completo dei riferimenti alla serie di emendamenti e supplementi, verrà compendiato in una tabella allegata al verbale base.

5. Nel caso di verbalizzazioni di prove effettuate su veicoli nell'ambito di una procedura a più fasi, nel verbale base delle fasi successive alla prima, dovrà essere verbalizzata anche la verifica della conformità del veicolo alle prescrizioni e vincoli contenuti nella scheda di omologazione della fase precedente.

6. La scheda di omologazione del tipo di un veicolo nonché le schede di omologazione dei componenti, sistemi od entità tecniche afferenti ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto nell'allegato IV e del DGM 405 redatti nella consueta forma.

7. Nei modelli DGM 405, redatti nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi, dovranno essere annotati anche i vincoli e le prescrizioni da rispettare in sede di completamento del veicolo.

8. Le schede tecniche relative ad omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche rilasciate in base a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU, dovranno essere redatte in conformità al modello figurante nella forma tecnica applicata. Qualora il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di una entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

9. Per l'ulteriore corso della pratica di omologazione il Centro prove autoveicoli dovrà trasmettere, entro due settimane dalla data di completamento e firma dei verbali delle visite e prove afferenti il programma di omologazione concordato, alla competente divisione della IV Direzione centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., il fascicolo di omologazione costituito dai seguenti documenti:

a) rapporto relativo alla possibilità di procedere alla omologazione richiesta; esso può essere contenuto nella lettera di trasmissione;

b) originale della domanda di omologazione, che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con gli originali delle varie domande delle omologazioni parziali, ove richieste dal costruttore;

c) schede informative compilate ai sensi degli articoli 3 e 4, qualora il caso ricorra, integrate dalla documentazione informativa e dalla relazione di calcolo delle strutture resistenti (due copie di cui una in bollo);

d) verbali delle verifiche e prove (una copia in bollo);

e) schede di omologazione: tre copie; nel caso di omologazione nazionale il DGM 405 facente parte integrante della scheda di omologazione deve essere vistato dal funzionario tecnico che ha proceduto ai relativi accertamenti tecnici.

Nel caso di schede di omologazione relative ad omologazioni parziali ECE-ONU, oltre alle tre copie vistate, saranno trasmesse anche le copie necessarie per l'inoltro ai Paesi membri aderenti all'Accordo di Ginevra del 1958 che le richiedono, complete dei verbali di prova se così previsto dalla norma tecnica in base alla quale l'omologazione è stata accordata.

Contestualmente il Centro prove autoveicoli invierà direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale (in caso di domanda presentata per conto di costruttori non aventi sede nel territorio della CEE) una copia in bollo dei verbali delle verifiche e prove effettuate.

10. La competente divisione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., accertata la regolarità tecnica ed amministrativa del fascicolo:

a) assegna il numero di omologazione che:

nel caso di omologazione di un veicolo ovvero nel caso di omologazione di un sistema, componente od entità tecnica rilasciata in base a norme nazionali sarà conforme alle prescrizioni figuranti nell'allegato V/a;

nel caso di omologazioni rilasciate secondo direttive CEE sarà conforme alle prescrizioni figuranti nell'allegato V/b;

nel caso di omologazioni rilasciate secondo un regolamento ECE-ONU sarà conforme alle prescrizioni figuranti nel regolamento in base al quale l'omologazione viene rilasciata;

b) emette la scheda di omologazione provvista del relativo numero di omologazione, autorizzando nel caso di omologazioni di veicoli, ovvero nel caso di omologazioni di componenti, sistemi od entità tecniche rilasciate in base a norma nazionale, la stampa del modello DGM 405 che ne costituisce parte integrante;

c) redige, nel caso di omologazioni di veicoli, il fac-simile della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella banca del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione;

d) trasmette:

al costruttore una copia del fac-simile della carta di circolazione nonché la bozza del DGM 405 vistata per l'autorizzazione alla stampa e copia delle omologazioni parziali CEE e/o ECE/ONU, copia della scheda di omologazione CEE e/o ECE/ONU, originale del certificato di omologazione in bollo, copia della documentazione informativa ove ricorra,

al Centro prove autoveicoli, copia della documentazione trasmessa al costruttore, integrata dall'originale del certificato di omologazione in bollo, nonché della scheda e della documentazione informativa, anch'esse in bollo, perché siano consegnate al costruttore dopo aver accertato la corrispondenza alla bozza vistata dei DGM 405 stampati;

agli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, che ne hanno fatto formale richiesta, copia della scheda di omologazione

Per quanto attiene gli Stati membri della Cee, la competente divisione invia, su base mensile, l'elenco contenente le menzioni indicate nell'Allegato VI delle omologazioni a norme CEE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese; inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.

Il richiedente l'omologazione nazionale provvederà alla stampa del modello DGM 405, ricevuto in bozza, che farà pervenire entro quarantacinque giorni, franco domicilio, al Centro prove autoveicoli, che ha istruito la pratica di omologazione, nel numero di cinquecento esemplari, di cui tre regolarmente bollati. Il Centro prove autoveicoli a sua volta, controllata la conformità della stampa del modello DGM 405 al modello vistato, provvederà immediatamente, servendosi dell'eventuale collaborazione del richiedente l'omologazione, a trasmetterlo alla competente divisione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. (trenta copie), nonché agli Uffici provinciali della direzione generale M.C.T.C. Al richiedente l'omologazione verranno restituiti i tre esemplari bollati, timbrati con il timbro d'ufficio, più le copie in bollo della scheda informativa e della documentazione informativa».

«Art. 6 (*Modifiche e cessazioni di validità delle omologazioni*). — 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., in base alle norme comunitarie ed a quelle ECE-ONU, può modificare solamente omologazioni da esso rilasciate.

2. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, componente, sistema od entità tecnica di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., modifiche che riguardino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, è tenuto ad inoltrare al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., tramite il Centro prove autoveicoli che ha proceduto all'istruttoria dell'omologazione originaria, domanda di aggiornamento del fascicolo di omologazione. Il Centro prove eseguirà gli accertamenti e le eventuali verifiche e ne riferirà alla competente divisione esprimendo la propria valutazione tecnica.

3. Nel caso di omologazione nazionale di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a:

a) Serie del tipo omologato non differenziate da quella precedente.

Ciò avviene particolarmente in occasione di richieste di adozione di parti montabili in alternativa, anche se in conseguenza i veicoli sono soggetti a prove.

b) Nuova serie del tipo omologato.

È la procedura in base alla quale l'omologazione del tipo viene riconosciuta valida per altri veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato solo per le caratteristiche costruttive non essenziali. Le differenti serie del tipo omologato sono contraddistinte da apposito codice alfanumerico. Una nuova serie che si sostituisce ad una precedente può essere indicata facendo riferimento al numero di telaio a partire dal quale la stessa inizia.

c) Estensione dell'omologazione.

È la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione del tipo ai veicoli prodotti in serie che differiscono da un tipo già omologato per una o più caratteristiche costruttive essenziali.

d) Nuova omologazione

Nel caso in cui le modifiche siano strutturali e di entità tale da configurare un nuovo tipo di veicolo, si farà luogo al rilascio di una nuova omologazione del tipo.

4. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione. In occasione di ogni modifica provvede a modificare conseguentemente anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate. Oltre a quanto sopra indicato, laddove siano mutati i dati contenuti nella scheda di omologazione originaria o siano mutate le prescrizioni contenute nella norma tecnica, in base alla quale l'omologazione originaria è stata accordata, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. rilascia una scheda di omologazione modificata, contrassegnata da un numero di estensione. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. ritiene che una modifica apportata ad un fascicolo informativo esiga nuove verifiche e prove, ne informa il Centro prove e rinvia i documenti sopra indicati solo a seguito dell'esito favorevole delle nuove verifiche e prove.

5. Le stesse prescrizioni si applicano al caso dell'omologazione dei veicoli, con la variante che in tale ultimo caso la modifica apportata può avere già formato oggetto di una procedura già formalizzata in una omologazione parziale rilasciata da uno Stato membro della CEE o da un Paese parte contraente dell'Accordo ECE-ONU di Ginevra del 1958. In tale ultimo caso il fascicolo di omologazione del tipo di veicolo verrà aggiornato sulla base dei dati contenuti nella scheda di omologazione parziale rilasciata dall'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione parziale».

«Art. 7 (*Dichiarazione di conformità*). — 1. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di un veicolo, per ognuno degli esemplari venduti rilascia una dichiarazione di conformità redatta in aderenza al modello indicato nell'Allegato VII. Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone sempre il deposito della firma alla competente divisione del Ministero.

2. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità tecnica fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la norma in base alla quale l'omologazione è stata rilasciata lo prevede, il numero o il marchio di omologazione previsto dalla norma. In quest'ultimo caso, tuttavia, il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.

3. Il costruttore dententore di una scheda di omologazione che ai sensi dell'art. 5, comma 9, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della dichiarazione di conformità originale già emessa per un veicolo, il costruttore ne emette il duplicato che, in duplice copia ed unitamente alla relativa denuncia debitamente vistata dall'Organo di Polizia che l'ha ricevuta, verrà presentato agli Uffici provinciali della motorizzazione civile che provvederanno direttamente all'immatricolazione del veicolo stesso. Detta denuncia vistata dovrà essere conservata in atti presso l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente, unitamente al duplicato della dichiarazione di conformità. Copia della stessa denuncia vistata sarà trattenuta agli atti dal costruttore a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della dichiarazione di conformità. Nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno, i costruttori che nel trimestre precedente, abbiano rilasciato duplicati di dichiarazioni di conformità sono tenuti a darne notizia al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., trasmettendo un elenco in duplice copia delle certificazioni duplicate emesse».

«Art. 8 *(Deroghe e procedure alternative)*. — 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. può, a domanda del costruttore, esentare dalla applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, nei seguenti casi:

a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari prodotti giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;

b) veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche quando la deroga sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali.

In tali casi si applicano rispettivamente le procedure di "omologazione limitata per piccole serie" e di "omologazione temporanea", appresso descritte.

2. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature e/o programmi tali da non giustificare, almeno in un primo periodo, una omologazione nazionale in attesa di una verifica dell'entità della produzione e, per i veicoli prodotti in serie, a richiesta del costruttore, nelle more del completamento dell'omologazione nazionale. Nell'Allegato X sono precisati i limiti delle piccole serie distinti per categorie di veicoli. Nel caso di omologazioni a più fasi, laddove sussistano le condizioni sopracitate, essa trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni allestimenti effettuati in serie da industrie italiane.

3. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti:

a) autorità competente al rilascio: per il rilascio delle omologazioni limitate per piccole serie sono competenti i Centri prova autoveicoli della M.C.T.C., che applicheranno tale procedura nel caso in cui dalla domanda del costruttore e dalla valutazione preliminare effettuate nell'ambito della procedura del controllo di conformità, emergano elementi tali da configurare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della procedura indicata in premessa;

b) validità: il Centro prova autoveicoli della M.C.T.C. che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie potrà provvedere d'ufficio, quando lo riterrà opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo della conformità della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale; ovvero se siano venuti meno i requisiti necessari per l'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro prova autoveicoli impone l'obbligo dell'omologazione nazionale fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso, procede alla revoca dell'omologazione;

c) domanda di omologazione e verbalizzazione: per le omologazioni limitate per piccole serie vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione di portata nazionale, di cui agli articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore chieda l'omissione di talune prove, nella domanda dovranno essere motivate le ragioni economiche della richiesta e l'eventuale deroga sarà accordata, a seconda dei casi, dal Ministeto dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. sulla base di un rapporto redatto dal Centro prova autoveicoli, in fase di istruttoria preliminare. Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia richiesta nelle more del completamento della procedura dell'omologazione nazionale, la domanda di omologazione è presentata contestualmente a quella prevista all'art. 4. Nel caso in cui successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro prova autoveicoli verifichi la sussistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione limitata per piccole serie dovrà presentare apposita domanda in carta legale. Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, il passaggio ad omologazione nazionale sarà accordato subordinatamente al completamento di tutte la verifiche e prove previste. Sul verbale, sulla scheda di omologazione e sul modello DGM 405 delle omologazioni limitate per piccole serie accordate, dovranno essere annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga eventualmente concessi dai Ministero del trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C.;

d) comunicazioni conseguenti: in sede di omologazione limitata per piccole serie, non può darsi corso a comunicazioni agli Stati membri di avvenuti accertamenti secondo le direttive CEE.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche e prove prescritte e della conseguente verbalizzazione, il Centro prova autoveicoli, provvederà direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:

attribuirà alla comunicazione di omologazione una numerazione secondo le modalità indicate nell'Allegato V/c;

curerà la redazione del fac-simile della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella banca del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione. Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito della firma del costruttore presso la competente divisione del Ministero;

trasmetterà alla competente divisione del Ministero del trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., in carta semplice, entro trenta giorni dalla data di attribuzione del numero di omologazione:

copia del fascicolo di omologazione;
copia del verbale;
copia della scheda di omologazione completa del modello DGM 405.

4. La procedura di omologazione temporanea si applica nel caso di omologazione di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che presentino soluzioni costruttive incompatibili con le norme regolamentari in vigore, e che pertanto possano essere ammesse solamente in un programma di sperimentazione finalizzato alla valutazione delle opportunità di emendare le norme regolamentari. L'omologazione temporanea di un veicolo, sistema, componente od entità tecnica è accordata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. Nel caso di veicoli di produzione nazionale od estera, l'omologazione temporanea è soggetta, oltre che a limitazioni temporali, anche a limitazioni numeriche. Nel caso di sistemi, componenti od entità tecniche, l'omologazione temporanea non autorizza la libera immissione sul mercato dei sistemi, componenti od entità tecniche omologati, ma ne autorizza l'uso su un numero limitato di veicoli, le cui carte di circolazione saranno debitamente aggiornate. La procedura di omologazione temporanea differisce dalla consueta omologazione per i seguenti aspetti procedurali:

a) domanda di omologazione e verbalizzazioni: nel caso di omologazione di veicoli, la domanda dovrà specificare il numero dei veicoli per i quali è richiesta la deroga nonché il periodo di tempo previsto per la durata della sperimentazione.Nel caso di omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche, dovrà invece essere precisato il numero dei veicoli sui quali verranno installati i sistemi, componenti od entità tecniche sperimentali. La domanda dovrà inoltre precisare quali sono i motivi per i quali il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è omologabile in base alla normativa vigente;

b) vincoli particolari: ai fini del controllo dei limiti numerici e temporali, stabiliti nell'atto dell'omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, nel caso di omologazioni di veicoli, il costruttore dovrà, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro prova autoveicoli che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento.

Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, il costruttore annoterà su apposito registro gli estremi di immatricolazione dei veicoli sui quali i sistemi, i componenti, o le entità tecniche, oggetto di omologazione temporanea, sono stati installati. Anche tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro prova autoveicoli, che ha effettuato le verifiche e prove del sistema, componente od entità tecnica, per essere consultato in qualsiasi momento.

Nelle verbalizzazioni delle prove effettuate sui sistemi del veicolo, ovvero sui componenti ed entità tecniche incompatibili con la normativa vigente, dovrà essere riportata la descrizione delle prove effettuate, complete dei relativi risultati, dalla quale si evinca la garanzia di un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla normativa tecnica vigente. Oltre a ciò, il fascicolo di omologazione, se del caso, dovrà essere integrato da un documento che proponga emendamenti alla normativa vigente;

c) comunicazioni conseguenti: a seguito delle verifiche e prove il Centro prova autoveicoli trasmetterà alla Divisione competente del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. due fascicoli di omologazione, completi di un parere sull'ammissibilità della deroga proposta, nonché del documento con le proposte di emendamento della norma non applicabile. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. esaminati gli atti e le circostanze, se del caso accorderà l'omologazione temporanea;

d) conclusione della procedura: al termine del periodo di sperimentazione, il Centro prove autoveicoli redigerà un rapporto sui risultati ottenuti e lo inoltrerà in duplice copia al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. Quest'ultimo, sulla base dei risultati ottenuti, valuterà l'opportunità di adattare la norma tecnica alla soluzione sperimentata.

Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. l'omologazione accordata sarà revocata e tutti i veicoli risultanti dai registri dovranno essere adeguati alla normativa vigente. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma tecnica sia conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, potrà convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva».

«Art. 9 *(Conformità della produzione)* — 1. Per garantire la conformità del prodotto al tipo omologato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. procede ad accertamenti consistenti in:

valutazioni preliminari volte ad accertare, prima che l'omologazione venga accordata, che il sistema produttivo posto in essere dal costruttore sia atto a garantire un prodotto conforme ed uniforme;

ispezioni periodiche agli impianti di produzione volte ad accertare, ad omologazione accordata, che la produzione sia costantemente tenuta sotto controllo e che il prodotto che ne deriva sia conforme al tipo omologato.

2. Le norme generali che regolano la conformità della produzione figurano nell'Allegato VIII e, nel caso di omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche, sono integrate da norme "ad hoc" eventualmente figuranti nelle norme specifiche in base alle quali l'omologazione è accordata.

3. Oltre ai controlli effettuati in produzione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. può comunque predisporre ispezioni su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione; in tali casi, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei trasporti e della navigazione direzione generale M.C.T.C. procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore.

4. Nel caso in cui si tratti di omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche rilasciate in base a direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la difformità riscontrata è segnalata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato l'omologazione e, reciprocamente, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., su segnalazione delle autorità competenti degli Stati che accettano le omologazioni internazionali rilasciate dal nostro paese, effettua ispezioni straordinarie presso il costruttore al più presto possibile, e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data della richiesta.

5. Si ha non conformità al tipo omologato quando si riscontrano, rispetto alla scheda di omologazione, e/o del fascicolo di omologazione, divergenze non autorizzate ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, dall'autorità competente. Non si può considerare che un veicolo, un sistema, un componente od entità tecnica non siano conformi al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste dalle norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata.

6. Se il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. constata che veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità, o recanti un contrassegno di omologazione, non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Nel caso di omologazioni rilasciate in base a direttive CEE od a regolamenti ECE-ONU il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C comunica alle autorità competenti degli Stati membri o degli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione. In tale ultima ipotesi la comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla data del ritiro dell'omologazione stessa».

«Art. 10 *(Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili).* — Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione del presente regolamento, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilità».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

96G0591

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1996.

Individuazione delle procedure, dei criteri e delle condizioni per la contrazione dei mutui da parte delle aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993» (comma 1).

«Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a, sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui» (comma 2).

«Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento

del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziane che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse» (comma 4);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, che ha sostituito il precedente comma 4 con il seguente:

«Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro n. 2328 del 25 settembre 1996, con il quale sono stati definiti i piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa ed e stato ripartito il limite di impegno di 150 miliardi tra le varie predette aziende in proporzione ai disavanzi dichiarati al 31 dicembre 1993;

Dovendosi procedere, a norma del citato comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 98/1995, all'emanazione di un decreto recante procedure, criteri e condizioni per la contrazione dei mutui decennali destinati alla copertura dei disavanzi di esercizio delle suddette aziende rilevati al 3 dicembre 1993;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, possono essere stipulati con tutti i soggetti esercenti l'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo, saranno regolati a tasso fisso. Il tasso di interesse effettivo annuo applicabile non puo superare il valore del rendistato rilevato dalla Banca d'Italia vigente nel mese antecedente la data di stipula del contratto arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di una commissione annua prevista nella misura massima di 0,50 punti percentuali.

Art. 3.

I mutui, comprensivi degli eventuali interessi di preammortamento capitalizzati, saranno posti in ammortamento in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

I mutui saranno da ciascun ente beneficiario stipulati per un importo tale che l'onere annuo di ammortamento per capitale ed interessi, comprensivo inoltre di qualsiasi altro costo aggiuntivo, non ecceda l'importo della rata annuale d'ammortamento fissata nella tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 2328 del 25 settembre 1996, di cui al preambolo.

Gli schemi di contratti di mutuo da stipulare saranno trasmessi per il preventivo nulla osta al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale II - Divisione 24.

Art. 4.

La banca mutuante in proprio o in quanto capofila nei casi di pool metterà a disposizione dell'ente beneficiario, non appena perfezionato il contratto, l'importo del mutuo in unica soluzione con le modalità che saranno richieste dal beneficiario medesimo, dandone comunicazione al Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C.

I rapporti finanziari tra gli enti creditizi partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati tra gli enti stessi rilevando nei rapporti esterni esclusivamente l'azienda capofila.

Art. 5.

Le rate di ammortamento saranno corrisposte in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno per tutta la durata dei mutui dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C. mediante pagamenti a favore dell'unico mutuante o del capofila del pool.

Gli istituti e le aziende di credito mutuanti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C., con almeno cinquanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento, nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità dell'accredito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7311

DECRETO 31 ottobre 1996.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 15 ottobre 1996 e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza in data 30 ottobre 1996;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura dell'8,25 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7310

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edili.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulla attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edile Parco Claudia - BUSC 10341, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Mario Maffia in data 2 marzo 1983, rep. n. 37854, omologato dal tribunale di Napoli in data 17 marzo 1983, depositato in cancelleria in data 8 aprile 1983, iscritta al registro società n. 1569;

2) società cooperativa edile Orsa Maggiore - BUSC 12167, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Maria Luisa Saggese in data 23 settembre 1987, rep. n. 141, omologato dal tribunale di Napoli in data 15 ottobre 1987, depositato in cancelleria in data 28 ottobre 1987, iscritta al registro società n. 6269;

3) società cooperativa edile Europa - BUSC 11991, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Federico Del Noce in data 21 gennaio 1987, rep. n. 767, omologato dal tribunale di Napoli in data 18 febbraio 1987, depositato in cancelleria in data 9 febbraio 1987, iscritta al registro società n. 2439;

4) società cooperativa edile Marte - BUSC 12169, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Maria Luisa Saggese in data 11 settembre 1987, rep. n. 14134, omologato dal tribunale di Napoli in data 14 ottobre 1987, depositato in cancelleria in data 20 ottobre 1987, iscritta al registro società n. 6267;

5) società cooperativa edile Edera 84 - BUSC 10926, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Michele Colucci in data 29 marzo 1984, rep. n. 92343, omologato dal tribunale di Napoli in data 19 aprile 1984, depositato in cancelleria in data 20 giugno 1984, iscritta al registro società n. 2845;

6) società cooperativa edile Parco dei Fiori - BUSC 11157, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 22 gennaio 1985, rep. n. 79412, omologato dal tribunale di Napoli in data 19 febbraio 1985, depositato in cancelleria in data 4 febbraio 1985, iscritta al registro società n. 1936;

7) società cooperativa edile U.T.E. S. Lucia - BUSC 7958, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino in data 25 ottobre 1978, rep. n. 15403, omologato dal tribunale di Napoli in data 15 novembre 1978, depositato in cancelleria in data 10 novembre 1978, iscritta al registro società n. 2178;

8) società cooperativa edile La Primavera - BUSC 9875, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 17 febbraio 1982, rep. n. 80199, omologato dal tribunale di Napoli in data 30 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 15 aprile 1982, iscritta al registro società n. 1678;

9) società cooperativa edile Lavoro 92 - BUSC 13370, con sede in S. Antimo, costituita per rogito notaio Francesoo Paolo Pelosi in data 16 marzo 1992, rep. n. 12717, omologato dal tribunale di Napoli in data 24 aprile 1992, depositato in cancelleria in data 16 giugno 1992, iscritta al registro società n. 3759.

Roma, 20 ottobre 1996

Il direttore reggente: UVA

96A7291

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/36/96 dell'11 ottobre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 10 ottobre 1996 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 10 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A7292

DECRETO 26 ottobre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Calabria e per la Sicilia hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria nei giorni 4 ottobre (dalle ore 10,30 alle ore 14) e 5 ottobre 1996;

ufficio del registro atti giudiziari di Catania in data 12 ottobre 1996;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Calabria:

ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria nei giorni 4 e 5 ottobre 1996.

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Catania in data 12 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A7293

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 ottobre 1996.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Lucca.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla camera di commercio di Lucca contenuti nell'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione dell'11 settembre 1996 del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive della predetta relazione;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla camera di commercio di Lucca, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

2. Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decrerto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1996

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione %	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	5.754	4,5	121,2
Industria	3.506	26,0	2.093,6
Artigianato	10.936	22,3	1.341,9
Commercio	12.055	20,3	1.256,7
Cooperative	439	1,9	145,9
Turismo	2.779	6,4	315,8
Trasporti e spedizioni	1.569	5,6	482,9
Credito	371	2,1	341,5
Assicurazioni	401	0,7	65,7
Servizi alle imprese	2.827	6,2	557,7
Altri settori	1.102	4,1	556,1
Totale	41.739	100,0	7.279,0

96A7294

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze naturali, di cui alla tabella XXIV allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze naturali, di cui alla tabella XXIV dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXIV, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze naturali, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XXIV, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 187

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

TABELLA XXIV

Art. 1.

Scopo ed accesso al corso di laurea

L'obiettivo del corso di laurea è quello di formare specialisti capaci di leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra; evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunità, ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.

Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Durata e articolazione dei corsi

La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive 80 ore.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 3.

Regolamento d'ateneo

Le facoltà nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea: *a)* definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; *b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad indentificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; *c)* sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5; *d)* ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche; *e)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata; *f)* indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità; *g)* indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; *h)* fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito; *i)* indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

Art. 5.

Articolazione del corso di laurea

1. Corsi introduttivi integrati.

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

I consigli delle strutture didattiche, nell'organizzare i corsi integrati, indicheranno, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabiliranno le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

1) *Corso introduttivo integrato di scienze della vita:*

a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi: funzioni generali;

c) variabilità ed ereditarietà;

d) specie, tassonomia, evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;

f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area E.

2) *Corso introduttivo integrato di scienze della terra:*

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili e loro significato;

e) storia geologica;

f) dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

2. Formazione di base.

Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari:

Area matematica: una annualità.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area fisica: una annualità.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: due annualità.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

Area di scienze della vita: nove annualità.

Settori E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica.

Area di scienze della terra: quattro annualità.

Settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e petrografia.

3. Formazione di indirizzo.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

La formazione di indirizzo consta di sei annualità di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico-disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalità degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.

Sono indicati a titolo esemplificativo i seguenti indirizzi:

a) *Generale e didattico.*

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale;
n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.

b) *Conservazione della natura e delle sue risorse.*

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E03A Ecologia;
n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.

c) *Paleobiologico.*

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia;
n. 1 nei settori D01A Paleontologia e Paleoecologia o E01B Botanica sistematica.

Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

96A7290

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 che ha modificato la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario relativo alla facoltà di ingegneria;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consigli della facoltà di ingegneria del 30 gennaio 1996 e del 29 febbraio 1996; senato accademico del 23 aprile 1996; consiglio di amministrazione del 30 aprile 1996);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1996 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Gli articoli da 45 a 59, relativi alla facoltà di ingegneria, sono modificati nel modo seguente:

Titolo III

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 45. — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria chimica;

2) la laurea in ingegneria civile;

3) la laurea in ingegneria edile;

4) la laurea in ingegneria elettrica;

5) la laurea in ingegneria elettronica;

6) la laurea in ingegneria meccanica;

7) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La durata degli studi è di cinque anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 46. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenza di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione i predetti corsi di laurea sono articolati negli indirizzi sottoindicati e negli orientamenti eventualmente definiti annualmente con il manifesto su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

1) *Corso di laurea in ingegneria chimica.*.

Indirizzi:

biotecnologie industriali;
materiali.

2) *Corso di laurea in ingegneria civile.*

Indirizzi:

idraulica;
strutture.

3) *Corso di laurea in ingegneria edile.*

Indirizzi: nessuno.

4) *Corso di laurea in ingegneria elettrica.*

Indirizzi:

automazione industriale;
energia.

5) *Corso di laurea in ingegneria elettronica.*

Indirizzi:

calcolatori elettronici;
controlli automatici;
microelettronica;
telecomunicazioni.

6) *Corso di laurea in ingegneria meccanica.*

Indirizzi:

automazione industriale e robotica;
energia;
produzione.

7) *Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.*

Indirizzi:

ambiente;
difesa del suolo.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 47. — Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi didattici (semestrali), ognuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da 80 ore di attività didattica.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da 40-60 ore di attività didattica, corrispondenti a mezza annualità. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula*, i singoli consigli di corso di laurea possono utilizzare anche altri moduli didattici quali corsi integrativi brevi, seminari e laboratori, quotandoli in frazioni di annualità sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca o di cooperazione università-imprese, la facoltà dovrà favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali ivi compresi gli eventuali moduli didattici di cui al comma precedente, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli, e superato i relativi esami per un numero minimo di ventotto annualità per tutti i corsi di laurea della facoltà elencati all'art. 45, ad eccezione del corso di laurea in ingegneria edile che, in base al nuovo ordinamento e al fine di soddisfare le esigenza formative della normativa CEE richiede il superamento di ventinove annualità.

Art. 48. — Le annualità obbligatorie per il conseguimento della laurea sono indicate, per ciascuna delle lauree di cui all'art. 45 e per ciascun suo eventuale indirizzo, nei successivi articoli da 49 a 55.

Tali annualità, ripartite per settori scientifico-disciplinari, sono comprensive delle annualità minime previste dalla tabella XXIX di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1995, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1995, e scelte dalle tabelle *B, C, D* ed *E* ad essa allegate, nonché delle ulteriori annualità da considerarsi obbligatorie sul puano della facoltà.

Art. 49. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica sono obbligatorie le seguenti ventitre annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
A02A - analisi matematica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
A01C - geometria;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
A02B - probabilità e statistica matematica;
A04A - analisi numerica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
B01A - fisica generale;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B - informatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
C06X - chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I27X - ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H07A - scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I14A - scienza e tecnologia dei materiali;

n. 3 nel settore scientifico-disciplinare:
I15B - principi di ingegneria chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I17X - elettrotecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I04B - macchine;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I07X - meccanica applicata alle macchine;
I09X - disegno e metodi dell'ingegneria chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
C05X - chimica organica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I15E - chimica industriale e tecnologica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
I15C - impianti chimici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I15D - teoria dello sviluppo dei processi chimici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I15E - chimica industriale e tecnologica;
I15D - teoria dello sviluppo dei processi chimici.

Per l'indirizzo «biotecnologie industriali» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I15B - principi di ingegneria chimica;
I15F - ingegneria chimica biotecnologica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I15C - impianti chimici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I15E - chimica industriale;
I15F - ingegneria chimica biotecnologica.

Per l'indirizzo «materiali» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3 nel settore scientifico-disciplinare:
I14A - scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 50. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
A02A - analisi matematica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
A01C - geometria;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
A03X - fisica matematica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
A02B - probabilità e statistica matematica;
A03X - fisica matematica;
A04A - analisi numerica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
B01A - fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
C06X - chimica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
H15X - estimo;
I27X - ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H11X - disegno;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H01A - idraulica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H07A - scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H08A - architettura tecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I14A - scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H06X - geotecnica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I04C - sistemi e tecnologie energetiche;
I05B - fisica tecnica ambientale;
I17X - elettrotecnica;
I07X - meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H05X - topografia e cartografia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H07B - tecnica delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H03X - strade ferrovie ed aeroporti;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H01B - costruzioni idrauliche;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
H04X - trasporti;
H14A - tecnica e pianificazione urbanistica.

Per l'indirizzo «idraulico» sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H01A - idraulica;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:
H01B - costruzioni idrauliche;
H01C - costruzioni marittime;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
D02B - geologia applicata;
H06X - geotecnica.

Per l'indirizzo «strutture» sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
H07A - scienza delle costruzioni;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
H07B - tecnica delle costruzioni.

Art. 51. — (L'ordinamento del corso di laurea in ingegneria edile è stato già modificato con decreto rettorale del 22 aprile 1996, n. 62).

Art. 52. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
A02A - analisi matematica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
A01C - geometria;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
A04A - analisi numerica;
A02B - probabilità e statistica matematica;
A03X - fisica matematica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
B01A - fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
C06X - chimica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I27X - ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H07A - scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I07X - meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I05A - fisica tecnica industriale;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
I17X - elettrotecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I04B - macchine a fluido;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I14A - scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K04X - automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I18X - convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K01X - elettronica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K10X - misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I19X - sistemi elettrici per l'energia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I09X - disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Per l'indirizzo «automazione industriale» sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
I18X - convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K04X - automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I19X - sistemi elettrici per l'energia.

Per l'indirizzo «energia» sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
I19X - sistemi elettrici per l'energia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I18X - convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H01A - idraulica.

Art. 53. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
A01C - geometria;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
A02A - analisi matematica;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:
A01C - geometria;
A02A - analisi matematica;
A02B - probabilità e statistica matematica;
A03X - fisica matematica;
A04A - analisi numerica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
B01A - fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
C06X - chimica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B - informatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I27X - ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
H07A - scienza delle costruzioni;
I04B - macchine a fluido;
I05A - fisica tecnica industriale;
I07X - meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K10X - misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I17X - elettrotecnica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
K01X - elettronica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K02X - campi elettromagnetici;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
K03X - telecomunicazioni;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
K04X - automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K05X - sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K01X - elettronica;
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni.

Per l'indirizzo «calcolatori elettronici» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
A04B - ricerca operativa;
K03X - telecomunicazioni;
K04X - automatica;
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni.

Per l'indirizzo «controlli automatici» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
K04X - automatica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
A05B - ricerca operativa;
K04X - automatica;
K05X - sistemi di elaborazione delle informazioni.

Per l'indirizzo «microelettronica» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:
K01X - elettronica;
B03X - struttura della materia;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K01X - elettronica;
K03X - telecomunicazioni;
I17X - elettrotecnica.

Per l'indirizzo «telecomunicazioni» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:
K03X - telecomunicazioni;
K02X - campi elettromagnetici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K01X - elettronica;
K02X - campi elettromagnetici;
K03X - telecomunicazioni;
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;
B03X - struttura della materia.

Art. 54. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 4 nei settori scientifico-disciplinari:
A02A - analisi matematica;
A02B - probabilità e statistica matematica;
A01B - algebra;
A01C - geometria;
A04A - analisi numerica;
A03X - fisica matematica;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:
B01A - fisica generale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
C06X - chimica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B - informatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I27X - ingegneria economico-gestionale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H07A - scienza delle costruzioni;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I05A - fisica tecnica industriale;
I05B - fisica tecnica ambientale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I07X - meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I04B - macchine a fluido;
I04C - sistemi e tecnologie energetici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I10X - tecnologie e sistemi di lavorazione;
I14A - scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I17X - elettrotecnica;
I18X - convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K01X - elettronica;
K04X - automatica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
H01A - idraulica;
I03X - fluidodinamica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I08A - progettazione meccanica e costruzione di macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I09X - disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I10X - tecnologie e sistemi di lavorazione;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I11X - impianti industriali meccanici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I06X - misure meccaniche e tecniche.

Per l'indirizzo «automazione industriale e robotica» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I11X - impianti industriali meccanici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I07X - meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I08A - progettazione meccanica e costruzione di macchine.

Per l'indirizzo «energia» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:
I04B - macchine a fluido;
I04C - sistemi e tecnologie energetici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I04B - macchine a fluido;
I04C - sistemi e tecnologie energetici;
I05A - fisica tecnica industriale;
I05B - fisica tecnica ambientale.

Per l'indirizzo «produzione» sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I11X - impianti industriali meccanici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I10X - tecnologie e sistemi di lavorazione;
I11X - impianti industriali meccanici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I06X - misure meccaniche termiche;
I07X - meccanica applicata alle macchine;
I04C - sistemi e tecnologie energetici;
I08A - progettazione meccanica e costruzione di macchine;
I04B - macchine a fluido.

Art. 55. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 4 nei settori scientifico-disciplinari:
A02A - analisi matematica;
A04A - analisi numerica;
A03X - fisica matematica;
A01C - geometria;
A02B - probabilità e statistica matematica;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:
B01A - fisica generale;
B03X - struttura della materia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
C06X - chimica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B - informatica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I14A - scienza e tecnologia dei materiali;
E03A - ecologia;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H01A - idraulica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H07A - scienza delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
D02B - geologia applicata;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
D04C - oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione;

n. 5 nel settore scientifico-disciplinare:
I07X - meccanica applicata alle macchine;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I15C - impianti chimici;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H01B - costruzioni idrauliche;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
K04X - automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I04C - sistemi e tecnologie energetici;

n. 5 nel settore scientifico-disciplinare:
I17X - elettrotecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I14A - scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I27X - ingegneria economico-gestionale;
H15X - estimo.

Per l'indirizzo «ambiente» sono inoltre obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I04C - sistemi e tecnologie energetici;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I15D - teoria dello sviluppo dei processi chimici,
K10X - misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:
I11X - servizi generali di impianto;
K04X - automatica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I09X - disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I15B - principi di ingegneria chimica ambientale;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I06X - Misure meccaniche e termiche.

Per l'indirizzo «difesa del suolo» sono inoltre obbligatorie le seguenti sette annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H01A - idraulica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H07B - tecnica delle costruzioni;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H06X - geotecnica;

n. 5 nel settore scientifico-disciplinare:
H14A - tecnica urbanistica;

n. 5 nel settore scientifico-disciplinare:
B01B - metodologie fisiche per i beni culturali;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
I05B - fisica tecnica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H11X - disegno;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:
H05X - topografia.

Art. 56. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, stabilisce quali indirizzi, tra quelli previsti all'art. 46, e quali orientamenti intende attivare e definisce il piano di studio ufficiale di ciascun corso di laurea, suo indirizzo e/o orientamento, specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare, il consiglio di facoltà stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, elencate in ogni settore scientifico-disciplinare come previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - supplemento ordinario n. 184 dell'8 agosto 1994, sono afferenti ai raggruppamenti propri di ciascun corso di laurea e ne indica la collocazione negli anni di corso e/o nei semestri.

Il manifesto annuale degli studi può fissare criteri di inserimento di insegnamenti non obbligatori non organizzati in indirizzi o orientamenti, lasciati alla scelta dello studente.

Egualmente, il manifesto degli studi potrà fornire norme per l'eventuale scelta tra insegnamenti obbligatori in alternativa.

Nella stessa occasione il consiglio di facoltà definisce la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui al quinto comma dell'art. 47, nonché la propedeuticità tra i corsi e i relativi esami.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate.

Nel quadro di norme generali fissate dalla facoltà, il competente consiglio di corso di laurea valuta la congruità del piano predisposto dallo studente con gli obiettivi didattici formativi del corso stesso.

Art. 57. — Per ottenere l'iscrizione agli esami di corso successivi al primo anno lo studente dovrà aver conseguito le attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per gli anni precedenti.

Per ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso, inoltre, lo studente dovrà aver superato almeno due annualità del primo anno scelte tra quelle indicate dai competenti consigli di corso di laurea.

Per l'iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà aver superato gli esami corrispondenti a sei annualità di cui almeno tre relative ai raggruppamenti A01C, A02A e B01A.

Per il passaggio al quarto e quinto anno lo studente dovrà aver superato gli esami corrispondenti rispettivamente a dieci e a quindici annualità.

Durante il primo triennio, inoltre, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera superando una prova di accertamento con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 58. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti del suo piano di studi.

L'esame di laurea in ingegneria consiste nella discussione pubblica di uno o più elaborati (progetti o studi di carattere tecnico-scientifico) svolti sotto la guida di almeno un professore ufficiale della facoltà.

Le norme di presentazione saranno stabilite dai singoli consigli di corso di laurea, nel quadro di criteri generali fissati dai consigli di facoltà.

Art. 59. — La facoltà ritiene implicitamente inserite a statuto tutte le discipline elencate in ogni settore scientifico-disciplinare come previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - supplemento ordinario n. 184 dell'8 agosto 1994.

Inoltre ai fini del riconoscimento CEE per il corso di laurea in ingegneria edile viene riportato l'elenco articolato per settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti che possono essere impartiti per il suddetto corso:

A01C - geometria:
geometria;
geometria descrittiva;
geometria e algebra;

A02A - analisi matematica:
analisi matematica;
metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X);

A03X - fisica matematica:
meccanica razionale;

A04A - analisi numerica:
analisi numerica;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;

B01A - fisica generale:
fisica generale;

C06X - chimica:
chimica;

H01A - idraulica:
idraulica;

H01B - costruzioni idrauliche:
acquedotti e fognature;
costruzioni idrauliche;

H03X - strade, ferrovie ed aeroporti:
costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
infrastrutture viarie urbane e metropolitane;
progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
strade, ferrovie ed aeroporti;
tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;

H05X - topografia e cartografia:
cartografia tematica ed automatica;
fotogrammetria;
topografia;

H06X - geotecnica:
fondamenti di geotecnica;
geotecnica;

H07A scienza delle costruzioni:
dinamica delle strutture;
scienza delle costruzioni;
sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture;
statica;

H07B tecnica delle costruzioni:
costruzioni in zona sismica;
problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;
riabilitazione strutturale;
sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
strutture prefabbricate;
tecnica delle costruzioni;
teoria e progetti di ponti;
teoria e progetto delle costruzioni in acciaio;
teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e in c.a. precompresso;

H08A architettura tecnica:
architettura tecnica;
architettura tecnica e tipologie edilizie;
fondamenti di architettura tecnica;
progettazione degli elementi costruttivi;
progettazione e procedimenti industrializzati per l'edilizia;
progettazione edile assistita;
progettazione integrale;
progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio;

H08B - tecnica e produzione edilizia:
gestione del processo edilizio;
industrializzazione dell'edilizia;
organizzazione del cantiere;
sperimentazione di materiali e componenti;
tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edilizi;
tecnologia degli elementi costruttivi;

H10A - composizione architettonica e urbana:
architettura e composizione architettonica;
caratteri distributivi degli edifici;
caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

H11X - disegno:
disegno automatico;
disegno dell'architettura;
disegno edile;
rappresentazione del territorio e dell'ambiente;
rilievo dell'architettura;

H12X - storia dell'architettura:
storia dell'architettura;
storia dell'architettura contemporanea;

H13X - restauro:
restauro architettonico;
conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;
degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;
restauro dei monumenti;
tecnica del restauro architettonico;

H14A - tecnica e pianificazione urbanistica:
analisi dei sistemi urbani e territoriali;
analisi e valutazione ambientale;
ingegneria del territorio;
pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
pianificazione territoriale;
tecnica urbanistica;
tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica;

H14B - urbanistica:
progettazione urbanistica;
urbanistica;
recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;
tecniche di progettazione urbanistica;

H15X - estimo:
economia ed estimo civile;
estimo;

I05B - fisica tecnica ambientale:
acustica applicata;
climatologia dell'ambiente costruito;
fisica tecnica (settore I05B);
fisica tecnica ambientale;
illuminotecnica;
impianti speciali di climatizzazione;
impianti tecnici;
tecnica del controllo ambientale;
termofisica dell'edificio;

I14A - scienza e tecnologia dei materiali:
chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;

I17X - elettrotecnica:
elettrotecnica;

N10X - diritto amministrativo:
diritto urbanistico;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

Q05A - sociologia generale:
sociologia;

K05X - sistemi di elaborazione delle informazioni:
fondamenti di informatica;
informatica grafica;

L25C - storia dell'arte contemporanea:
storia dell'arte contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 23 ottobre 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A7305

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto rettorale 7 settembre 1987 con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 98 relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione è così modificato:

«Art. 98, comma 4. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato per quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1996

Il rettore

96A7296

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

CIRCOLARE 31 ottobre 1996, n. 1.

Modalità per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di studi nel quadro del programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini 1996-2000.

Con la presente circolare si vogliono delineare le finalità e le modalità generali di accesso, limitatamente alla parte «studi», all'iniziativa comunitaria adottata dal Consiglio della Comunità europea con decisione 95/593/CE del 22 dicembre 1995, pubblicata in G.U.C.E., serie L n. 335 del 30 dicembre 1995 che istituisce un programma di azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (denominato di seguito «programma») per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2000.

I - CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

1. *Obiettivi.*

Il programma, destinato ad appoggiare gli sforzi di promozione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea, a livello nazionale, regionale e locale, nel pieno rispetto delle rispettive competenze, costituisce un importante complemento alle azioni avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie, compresi i Fondi strutturali. Di conseguenza, esso non mira a sostenere l'insieme delle azioni che possono essere condotte localmente a favore delle donne e che in determinati settori possono beneficiare del contributo delle suddette politiche.

La parte «studi», si propone, in particolare, di chiarire meglio le situazioni e di migliorare la definizione delle politiche atte a promuovere le pari opportunità. Essa include, da una parte, i lavori statistici di portata europea realizzati da Eurostat, dall'altra gli studi transnazionali, sui quali si incentra il presente bando di gara comunitario che viene di seguito illustrato.

2. *Modalità.*

La Commissione europea propone, per il periodo 1996-1997, un programma di studi articolato secondo i seguenti temi:

1) UN INVENTARIO, che faccia il punto sullo stato delle conoscenze in cinque ambiti precisi, allo scopo di coadiuvare la Commissione a stendere un elenco dettagliato degli studi specifici da avviare nel quadro dell'attuazione del programma; gli ambiti prescelti sono, in particolare, i seguenti:

a) valutazione della dimensione del «genere» nelle diverse politiche europee, nazionali e locali - aspetti metodologici e strumenti di sostegno;

b) immagine della donna nei media;

c) uomini e donne sul lavoro: segregazione e mercato del lavoro, forme diverse dell'occupazione, diversità retributiva e lavoro non retribuito, imprenditorialità femminile;

d) conciliazione del lavoro e della vita familiare per uomini e donne, qualità dei servizi prestati dagli asili;

e) donne e decisioni politiche, economiche e sociali a livello europeo, nazionale e locale, aspetti quantitativi e qualitativi.

Gli studi per l'inventario qui in esame dovranno tendere ai seguenti obbiettivi:

a) effettuare un'analisi bibliografica degli studi e delle ricerche realizzati di recente sia negli Stati membri dell'UE, sia in quelli dello spazio economico europeo (SEE), riguardante gli aspetti concettuali, metodologici nonché i risultati delle ricerche empiriche. Tali lavori saranno accompagnati da una bibliografia;

b) individuare gli ambiti non coperti dai lavori recenti e/o in corso;

c) individuare le istituzioni (comunitarie, internazionali - OCDE, OIT, UNESCO - o nazionali) che sostengono gli studi in questi ambiti;

d) definire le piste di studio e di ricerca che potrebbero usufruire del sostegno della Comunità nel quadro del presente programma comunitario d'azione a medio termine per le pari opportunità tra donne e uomini.

Per ciascuno degli ambiti sopraindicati vengono di seguito indicati il contesto e gli obiettivi da tenere presenti nella predisposizione dei progetti:

2) STUDI SU TRE TEMI SPECIFICI, per coadiuvare la Commissione ad elaborare proposte e politiche relativamente ai seguenti ambiti:

molestie sessuali sul lavoro;

organizzazione del tempo delle donne e degli uomini e il futuro del lavoro delle donne;

lavoratori autonomi e coniugi collaboratori.

2.1. *Molestie sessuali sul lavoro.*

a) Contesto.

La Commissione europea ha deciso in data 24 luglio 1996 di consultare le parti sociali riguardo all'opportunità di rafforzare l'azione in materia di lotta contro le molestie sessuali sul lavoro, considerando, anche, il non soddisfacente seguito dato dagli Stati alla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 (st. 92/131/CEE - GU n. L 49/1 del 24 febbraio 1992) relativa alla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. La Commissione ritiene che le molestie sessuali non sono solo un affronto alla dignità dell'individuo, ma costituiscono altresì un ostacolo alla creazione di un mercato del lavoro efficiente in seno all'Unione europea.

b) Obiettivi.

I risultati dei lavori dovranno presentare un'analisi qualitativa e quantitativa delle informazioni sulle molestie sessuali (ambiente di lavoro e cultura, grado di segregazione, ecc.) rilevate nei diversi luoghi di lavoro negli Stati membri, riprendendo i risultati delle ricerche già svolte in passato e/o, nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili, avviando nuove ricerche.

Sarà opportuno studiare anche le informazioni disponibili relativamente all'impatto delle molestie sessuali sull'efficienza delle aziende degli Stati membri.

2.2. *Organizzazione del tempo delle donne e degli uomini e futuro del lavoro delle donne.*

a) Contesto.

La Commissione intende promuovere il dibattito e la riflessione sul futuro del lavoro e sulle prospettive in materia di diritto del lavoro nel quadro della politica sociale. Tale riflessione deve includere un approccio dal punto di vista del «genere», e cioè la ripartizione, tra donne e uomini, del tempo dedicato al lavoro retribuito e non retribuito nella famiglia e nell'ambiente di lavoro.

b) Obiettivi.

Tramite tale studio la Commissione intende raccogliere informazioni su come le donne e gli uomini dell'Unione europea organizzano il proprio tempo e il proprio lavoro.

Dovrà essere data un'attenzione particolare ai diversi modelli di organizzazione del tempo negli Stati membri, tenuto conto dei livelli di partecipazione delle donne alla forza lavoro e dei diversi sistemi di tutela sociale. Lo studio esaminerà, in tale contesto, la possibilità di una nuova organizzazione degli orari di lavoro (flessibilità, lavoro atipico, tempo dedicato alle cure, ecc.) e loro incidenza sulle legislazioni del lavoro.

2.3. *Lavoratori autonomi e coniugi collaboratori.*

a) Contesto.

In data 11 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/613/CEE sulla parità di trattamento per le donne e gli uomini che svolgono un'attività autonoma, ivi compresa quella agricola. Secondo il rapporto 1994 della Commissione relativo all'attuazione della direttiva, nonché secondo il rapporto speciale steso dalla rete giuridica nel 1995, sembra che, sebbene gli Stati membri abbiano attuato la direttiva, il risultato concreto non sia soddisfacente rispetto a quello che è l'obiettivo primo della direttiva, e cioè il miglioramento generale dello status delle donne che partecipano all'impresa familiare. La Commissione si è quindi impegnata, nel suo quarto programma d'azione, ad esaminare la situazione per poi procedere alla revisione della direttiva 86/613/CEE.

b) Obiettivi.

La ricerca deve verificare in tutti gli Stati membri le possibilità di un riconoscimento formale del lavoro delle donne che partecipano all'impresa familiare, nonché di una definizione precisa dei loro diritti in materia di previdenza sociale. L'attenzione dei ricercatori dovrà essere rivolta in particolare alla situazione delle PME e nel settore agricolo.

2.4. *Presentazione delle domande.*

Le proposte dovranno essere spedite in sei copie, entro il termine perentorio del 20 novembre 1996, all'indirizzo seguente:

Antonella Schulte-Braucks - Commission Européenne - DG V/D/5 (Egalité des chances entre les femmes et les hommes) - (Bureau J37 - I/15) - Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles.

La spedizione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata. Il timbro postale farà fede della data di spedizione. Le spedizioni via fax saranno ritenute automaticamente non eligibili.

Una ulteriore copia della proposta può essere inviata all'Autorità nazionale competente, al seguente indirizzo: Ufficio del Ministro per le pari opportunità - Via del Giardino Theodoli, 66 - 00186 Roma.

3. *Contributo finanziario della Comunità europea.*

Gli studi prescelti saranno finanziati al 100% a carico del programma comunitario. Occorre tuttavia precisare che il programma comunitario non finanzierà la produzione di dati o lo svolgimento di ricerche empiriche, siano esse di portata locale o nazionale; e quindi opportuno accertarsi che i gruppi di ricerca dispongano fin dal principio dei dati necessari.

II - INIZIATIVE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

1. *Requisiti generali.*

Gli studi non dovranno essere limitati ad un solo Stato membro, senza necessariamente riguardarli tutti.

I gruppi di ricerca dovranno essere in grado di svolgere studi di tipo transnazionale aventi una dimensione comparativa riguardante più Stati membri. Potrebbe essere utile ai fini della ricerca che i gruppi di ricerca siano composti da ricercatori di più Stati membri.

3) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.

La Commissione esaminera le proposte ricevute, avvalendosi della collaborazione di esperti indipendenti, secondo i seguenti criteri di valutazione:

1) Pertinenza della proposta alle tematiche definite nel bando di gara per la presentazione delle proposte;

2) Qualificazione del gruppo di ricerca (ogni singolo ricercatore; un'attenzione particolare al coordinatore/alla coordinatrice) ivi compreso la capacità di lavorare a livello europeo e di presentare uno studio sintetico;

3) Valore aggiunto della proposta rispetto allo stato attuale delle conoscenze in tale ambito;

4) Approccio teorico, comprensione del problema;

5) Approccio metodologico:

rapporto con l'approccio teorico;

qualità dei materiali e delle informazioni che il gruppo si propone di utilizzare;

6) Fattibilità dello studio rispetto alla durata prevista e al contributo richiesto;

7) Aspetti finanziari:

costo reale dei lavori;

disponibilità del materiale e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori.

4) REDAZIONE DELLE PROPOSTE DI STUDIO.

I competenti uffici della Commissione hanno individuato dettagliatamente i requisiti delle proposte che dovranno indicare le voci seguenti:

1. Informazioni d'ordine generale (max una pagina).

2. *Curriculum e riferimenti bibliografici dei ricercatori/trici* (max otto pagine).

3. Proposta dettagliata dello studio (max dieci pagine).

Le proposte possono essere presentate in tutte le lingue comunitarie.

Viene tuttavia segnalata l'opportunità che la voce 3 (proposta dettagliata di studio) sia accompagnata da una traduzione in inglese, francese o tedesco allo scopo di agevolare la valutazione da parte degli esperti internazionali.

Lo schema suggerito per la redazione delle domande è il seguente:

1. *Informazioni d'ordine generale.*

1.1. Titolo della proposta (voce del bando cui fa riferimento la proposta).

1) Inventario - stato delle conoscenze:

a) dimensione del «genere» nelle politiche;

b) immagine della donna nei media;

c) mercato del lavoro;

d) conciliazione del lavoro e della vita familiare;

e) le donne e il potere decisionale.

2) Studi specifici:

a) molestie sessuali sul lavoro;

b) organizzazione del tempo delle donne e degli uomini e il futuro del lavoro delle donne;

c) lavoratori autonomi e coniugi collaboratori.

1.2. Partecipante alla gara.

1.2.1. Nome e ragione sociale dell'istituzione.

1.2.2. Indirizzo, tel. e fax.

1.2.3. Cognome, nome, tel. e fax del responsabile di progetto.

1.2.4. Cognome, nome, della persona abilitata a firmare il contratto.

1.3. Composizione del gruppo di ricerca impegnato nella proposta (cognomi, indirizzi, tel. e fax).

1.4. Durata dello studio.

1.5. Preventivo spese relativo alla proposta.

2. *Curriculum e riferimenti bibliografici dei membri del gruppo di ricerca.*

Per ogni ricercatore indicato al punto 1.3, si prega di fornire le seguenti informazioni:

2.1. *Curriculum* ed elenco delle principali pubblicazioni.

2.2. Breve descrizione delle ricerche più recenti o in corso di svolgimento nell'ambito in questione.

2.3. Disponibilità per lo studio proposto.

2.4. Lingue conosciute.

3. *Proposta dettagliata di studio.*

3.1. Titolo e riassunto del contenuto della proposta (una pagina).

3.2. Problematica; dimostrazione del contributo scientifico della ricerca nell'ambito proposto.

3.3. Metodologia:

descrizione concreta dell'approccio previsto;

contributo dei partecipanti alla ricerca; tappe dello studio e descrizione dei compiti, incontri e documenti previsti.

3.4. Preventivo spese (in Ecu):

1) spese per il personale ([1]);

ricercatore/i(trice/i);

assistente/i;

personale tecnico e amministrativo.

Subtotale 1;

2) costi relativi al lavoro di studio;

documentazione;

traduzione (n. di pagine/lingue ...);

spostamenti, indicare le basi di calcolo (tariffe aeree. tabella delle spese di soggiorno e di alloggio);

riunioni (luoghi, numero, n. dei partecipanti).

Subtotale 2;

3) spese di funzionamento;

4) spese generali (max. 8%).

Totale netto.

IVA (se dovuta).

Totale lordo.

5) ALTRE INFORMAZIONI UTILI.

L'avvio dei contratti è previsto per il 20 dicembre 1996.

I rapporti intermedi dovranno essere presentati entro il 1° aprile 1997, i rapporti di sintesi dei lavori entro il 30 giugno 1997 per gli studi «inventari» ed entro il 31 dicembre 1997 per gli studi specifici.

La Commissione è assistita, nell'attuazione del programma, da un Bureau di assistenza tecnica (ANIMA), incaricato di stipulare i contratti.

Per qualsiasi altra informazione riguardante la presentazione di proposte, i competenti uffici della Commissione europea hanno indicato il seguente referente:

Maria Stratigaki - Commission Européenne - DG V/D/5 (Egalité des chances entre les femmes et les hommes) - (Bureau J37 - 1/08) - Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles - Tel. 322296 25 77 - Fax 322296 35 62.

Il Ministro: FINOCCHIARO

([1]) Indicare la qualifica, il costo al giorno (× Ecu al giorno), il numero di giorni di lavoro e gli oneri sociali.

96A7341

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 30 ottobre 1996, n. 142/96.

Modello per la redazione dei progetti di azione positiva di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, da allegare alla domanda di ammissione a finanziamento ai sensi del decreto interministeriale 22 luglio 1991, modificato dal decreto interministeriale 28 settembre 1991.

Al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro

Al collegio istruttorio

A tutti gli ispettorati del lavoro

A tutti gli uffici del lavoro e della massima occupazione

A tutti i consiglieri di parità

A tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

La legge 10 aprile 1991, n. 125, prevede che alcuni soggetti, tassativamente elencati all'art. 2 (imprese, anche in forma cooperativa, loro consorzi, enti pubblici economici, associazioni sindacali dei lavoratori e centri di formazione professionale) possano richiedere il finanziamento di progetti di azione positiva.

L'esperienza maturata nel corso degli anni, ha evidenziato la necessità di disporre, analogamente a quanto già avviene per altre forme di finanziamento pubblico, di un modello uniforme per la redazione dei suddetti progetti. Tale esigenza è stata manifestata più volte dai potenziali utenti della legge, nonché avvertita dal Comitato nazionale di parità durante la fase di valutazione dei progetti medesimi.

Pertanto, per rispondere alle richieste dell'utenza e per rendere più agevole e più celere l'attività di valutazione dei progetti di azione positiva, si invitano i soggetti che intendono accedere ai finanziamenti a seguire l'unito modello nella redazione dei progetti, (da trasmettere in duplice copia), che andrà allegato alla domanda di ammissione a finanziamento da predisporsi ai sensi dell'allegato al decreto interministeriale 22 luglio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991) come modificato dal decreto interministeriale 28 settembre 1991, con il quale il termine ultimo per la presentazione dei progetti è stato fissato al 30 novembre di ogni anno.

Si fa presente, infine, che i criteri orientativi per l'ammissione a finanziamento dei progetti di azione positiva e la relativa «griglia» contenente talune esemplificazioni di possibili progetti, predisposta dal Comitato nazionale di parità, possono essere ritirati o richiesti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, via A. Salandra, 18 - 00187 Roma, presso il seguente ufficio segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità - tel. 06/46832603 - 46832533.

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza che le amministrazioni, gli enti e gli organismi, comunque coinvolti nell'attuazione delle norme sopra richiamate, assicurino la massima collaborazione al fine di contribuire alla più ampia diffusione della presente lettera circolare nei confronti dei vari soggetti interessati.

Il Ministro: TREU

LEGGE 125/91
PROGETTO DI AZIONE POSITIVA
TITOLO: ____________________________

PARTE PRIMA
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione dell'organismo ____
Indirizzo: ____
Telefono: ______________________ Fax. ______________________
E - mail. ____
Nome della responsabile del progetto
Cognome: ______________________ Nome: ______________________
Funzione all'interno dell'organismo: ______________________________
Indirizzo per la corrispondenza: __________________________________
(se diverso da quello dell'organismo di cui sopra)
Telefono: ______________________ Fax: ______________________
E - mail: ____

Il proponente ha ricevuto altri finanziamenti dal Comitato si ☐ no ☐
(ripetere per ogni progetto)
Se si
anno __________ finanziamento ______________________________
concluso si ☐ no ☐
obiettivo progetto: ______________________________________

Il proponente ha già operato nel campo delle pari opportunità e delle azioni positive
____

il proponente, se tenuto, ha compilato il modello ministeriale di cui all'art. 9 della

PARTE SECONDA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Scopo della descrizione é quello di presentare ed illustrare il progetto.
Per ciascuna sezione utilizzare lo spazio necessario.

1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 In quale contesto si situa il progetto e perché?

(Situare il progetto rispetto al contesto istituzionale, economico, sociale e organizzativo e ai mutamenti in corso ecc.)

1.2. Quali bisogni soddisfa

(Illustrare la metodologia utilizzata per l'individuazione dei bisogni e descrivere come il progetto li soddisferà)

1.3. In che modo il progetto rientra nella strategia dell'organizzazione proponente

(Descrivere come il progetto integra o potenzia le proprie strategie)

---

2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

2.1. Specificare a quale finalità della legge 125 si riferisce il progetto

---

2.2. Specificare a quali obiettivi previsti dalla griglia si riferisce il progetto

A) Migliorare quantitativamente e qualitativamente gli ingressi nel mercato del lavoro
B) Migliorare le condizioni organizzative e professionali
C) Favorire un approccio flessibile all'organizzazione del lavoro
D) Garantire il pieno rispetto della dignità delle persone nei luoghi di lavoro
E) Sviluppare una cultura di pari opportunità
F) Altro

---

3 INTERVENTO PROPOSTO E SOGGETTI DESTINATARI

(in caso di più interventi rivolti a soggetti destinatari diversi ripetere)

3.1. Descrivere il contenuto del progetto

3.2. Classificazione dell'intervento secondo la griglia

3.2.1. tipo di azione

(riportare il punto - colonna 2 della griglia - a cui si fa riferimento e alcuni termini chiave identificativi dell'intervento rispetto alla griglia, esempio: A.1 - Azioni per il miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro; B - Azioni sul lato della domanda ecc.)

3.2.2. tipo di intervento

(riportare il punto - colonna 3 della griglia - a cui si fa riferimento ed alcuni termini chiave identificativi dell'intervento rispetto alla griglia, esempio: A.1.1 - Orientamento vs curricula tecnici; B.3.3 [illegible], ecc.)

3.2.3. Altro

(non previsto dalla griglia)

3.3. soggetti destinatari

(chi sono e quanti sono)

3.3.1. interni all'organizzazione proponente

(ad es. lavoratori vs suoi dipendenti)

3.3.2. esterni all'organizzazione proponente

(ad es. utenti di formazione vs donne disoccupate)

---

4 GESTIONE DEL PROGETTO

4.1. Descrivere il piano d'azione indicando le diverse fasi operative, gli obiettivi per ciascuna fase e i tempi

---

4.2. Descrivere per ogni fase la metodologia utilizzata

(indicare le modalità secondo le quali si individuano i problemi e le soluzioni, si realizzano le misure proposte cercando di garantire la loro efficacia. Nel caso di interventi formativi indicare la metodologia didattica, le attività realizzate per garantire sbocchi concreti ad esempio percorsi di sviluppo professionale, ricollocazione sul mercato del lavoro esterno ecc.)

4.3. Modalità e procedure di coinvolgimento dei diversi soggetti/attori (indicare i diversi attori coinvolti, es. donne, management, istituzioni a livello locale, parti sociali, come e in che misura il coinvolgimento di questi attori assicuri efficacia all'intervento)

4.4. Affidamento all'esterno

nel caso di affidamento all'esterno di parte del progetto, precisare quale parte del progetto e a chi (consulente, altro ente, ecc.)

---

5. RISULTATI ATTESI

(Descrivere i risultati previsti. Nel caso il proponente sia un centro di formazione o altro ente che opera nei confronti di soggetti Terzi/esterni alla sua organizzazione evidenziare le modalità operative che garantiscono sbocchi concreti all'intervento (ad es. il rilascio di attestati professionali riconosciuti dalla Regione, disponibilità di una o più aziende organizzazioni a utilizzare i soggetti formati, ecc.)

\- -

6. EFFETTI MOLTIPLICATORI DEL PROGETTO

Descrivere come verranno utilizzati i risultati dell'intervento ed indicare se esiste una strategia per trasferire moltiplicare gli effetti del progetto (ad es. ad altri soggetti nelle stesse condizioni dei destinatari, ad altre aree aziende.)

\- -

7. MONITORAGGIO/VALUTAZIONE

Indicare le strategie ed i criteri di monitoraggio e di valutazione che verranno adottati per l'intera durata del progetto

Fornire indicazioni circa gli elementi che indicano l'esito positivo dell'intero progetto

\- -

PARTE TERZA
COSTI

1. Costo complessivo..

costi del personale	%	costi operativi	%	costo totale

2. Finanziamento richiesto

....

3. Dettaglio dei costi per fase e tipo di attività

Descrizione	Numero	Costo unitario	Costo totale	%
Fase/attività				
- Spese personale interno (specificare il numero di persone, la qualifica e i compiti, nonchè il numero dei mesi o giornate di lavoro per persona)				
- Spese personale esterno (specificare il numero di persone, la qualifica e i compiti, nonchè il numero mesi o giornate lavoro per persona)				
- Spese per viaggi e soggiorni (numero viaggi e soggiorni/persone)				
- Spese di pubblicazione				
- Spese di funzionamento (materiale di consumo, riproduzione, spese postali e telefoniche, affitto sale, ecc)				
- Altre spese				
Costo.......... fase				

Descrizione	Numero	Costo unitario	Costo totale	%
Fase/attività				
- Spese personale interno (specificare il numero di persone, la qualifica e i compiti, nonchè il numero mesi o giornate lavoro per persona)				
- Spese personale esterno (specificare il numero di persone, la qualifica e i compiti, nonchè il numero mesi o giornate lavoro per persona)				
- Spese per viaggi e soggiorni (numero viaggi e soggiorni/persone)				
- Spese pubblicazione				
- Spese di funzionamento (materiale di consumo, riproduzione, spese postali e telefoniche, affitto sale, ecc.)				
- Altre spese				
Costo......... fase				
Totale costi di personale				
Totale costi operativi				

4. Apporti propri

(specificare quali costi saranno a carico del soggetto proponente)

NOTA BENE. Sono spese NON FINANZIABILI dal Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità le seguenti voci.

- mancata produzione;
- acquisto di macchinari.
- borse di studio.

96A7297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, mercoledì 13 novembre 1996, alle ore tredici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

96A7364

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 novembre 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione di nuovi commissariati della Polizia di Stato».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione nazionale ispettori e periti tecnici della Polizia di Stato (A.N.I.C.), via Tomacelli, 146 - Roma.

96A7355

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1996.

96A7342

Mancata conversione del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante: «Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti»

Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante: «Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1996.

96A7343

Comunicato relativo al decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1996), non convertito in legge, recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996», sono state abrogate dall'art. 10 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

96A7298

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Fissazione della data di presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Natura» per l'annualità 1997.

Con decreto in data 29 ottobre 1996 il Ministro dell'ambiente ha ritenuto di fissare la data di presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Natura» per l'annualità 1997.

Le proposte dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - Via Assisi, 163 - Roma, entro il 31 dicembre 1996 nell'osservanza delle istruzioni specificate nell'opuscolo informativo all'uopo predisposto. Il menzionato opuscolo è disponibile presso il Ministero dell'ambiente - Conservazione della natura - Via Assisi, 163 - Roma, o può essere acquisito tramite internet al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/en/comm/dg 11/opportun.htm.

96A7301

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Rideterminazione della composizione della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1996 è stata rideterminata la composizione della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

96A7300

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 859/1996 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: «DELSACID» nella forma e confezione: flacone 1 g e.v. + 1 fiala solv. 2,5 ml, flacone 1 g i.m. + 1 fiala solv. 2,5 ml e flacone 500 mg i.m. + 1 fiala solv. 2 ml.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio Bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Squarcialupo n. 51, codice fiscale n. 10717650153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal titolare dell'A I.C., nello stabilimento consortile S. Carlo-Medici, sito in Santa Palomba - Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 1 g + fiala solv. 2,5 ml e.v.;
n. A.I C.: 032768032 (in base 10) 0Z8010 (in base 32);
classe: «A per uso ospedaliero H»;
prezzo: L. 22.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

flacone 1 g + fiala solv. 2,5 ml i.m.;
n. A.I C.: 032768020 (in base 10) 0Z800N (in base 32);
classe: «A con nota 55»;
prezzo L. 21 400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

flacone 500 mg più fiala solv. 2 ml uso intramuscolo;
n A.I C.: 032768018 (in base 10) 0Z800L (in base 32);
classe: «A con nota 55»;
prezzo L. 10.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la forma 500 mg e 1 g i.m.: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

per la forma 1 g e.v.: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni flacone da 1 g + fiala solv. 2,5 ml e.v. contiene: principio attivo: Cefonicid bisodico, g 1,081 (pari a 1 g di Cefonicid); la fiala solvente contiene: eccipienti: sodio bicarbonato 100 mg, acqua p.p.i. q.b.a. 2,5 ml;

ogni flacone da 1 g + fiala solv. 2,5 ml i.m. contiene: principio attivo: Cefonicid bisodico g 1,081 (pari a 1 g di Cefonicid); la fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato 25 mg; eccipienti: acqua p p.i. q b.a. 2,5 ml;

ogni flacone da 500 mg + fiala solv. da 2 ml i.m. contiene: principio attivo: Cefonicid bisodico 540,5 mg (pari a 500 mg di Cefonicid); la fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg; eccipienti: acqua p.p.i. q.b.a. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «Difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a Delsacid e resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazioni nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immuno depressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di Delsacid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classici come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di Delsacid possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artoplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicare) di Delsacid riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7328

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1996 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Soia-Glycine max	
Rendir	19 dicembre 1990
Mais-Zea mays L.	
Acero	20 marzo 1995
Arriva	15 aprile 1986
Artist	15 aprile 1986
Britta	30 maggio 1987
Burro	30 maggio 1987
Cardan	9 marzo 1988
Corvet	9 marzo 1988
Dado	20 marzo 1992
Daino	20 dicembre 1988
Jollydek	6 febbraio 1996
LG 2350	15 aprile 1986
Paquita	2 giugno 1996
Sandek	9 marzo 1988
Valentina	6 febbraio 1996
Veronica	6 febbraio 1996
Voltan	25 gennaio 1984
Girasole-Helianthus annuus L.	
Basil	25 febbraio 1993
Bravil	20 marzo 1995
Davil	9 marzo 1988
Montil	20 marzo 1995
Nardil	25 febbraio 1993
Novil	25 febbraio 1993
Olandil	25 febbraio 1993
Olasil	19 aprile 1994
Oleil	20 marzo 1992
Olexil	25 febbraio 1993
Olidil	25 febbraio 1993
Olivil	25 febbraio 1993
Sabil	19 aprile 1994
Sergil	6 marzo 1996
Sunil	25 febbraio 1993
Carota-Daucus carota L.	
Scorpion	25 febbraio 1993

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1996 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Girasole-Helianthus annuus L.:

da: Solex a: Soltag;

da: Riga a: Riga 442.

Loglio d'Italia-Lolium multiflorum Lam.:

da: Jolli a: Jolly.

Frumento duro-Triticum Durum Desf:

da: Donduro a: Arcobaleno.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1996 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla Commissione sementi del 7 ottobre 1996, sono depositati presso questo Ministero.

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Patata	
Teodora Sibylla	Consorzio «M. Neri» - Imola (Bologna)
Tigra Fabula Superba	Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V. Emmeloord (NL)
Donald Columbus	Stet en Slot Export B.V. Emmeloord (NL)
Colza:	
Alice Elena	Semundo Saatzucht GmbH Rellingen (D)
Etalon Agenor Amador Milord	Prograin Genetique Fourques (F)
Amica Amor Bolero Casanova Horizont Obulus Orient	P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard (D)
Emeraude Eperon Espace	Rustica Semences Mondonville (F)
Frumento duro	
Vitromax Baliduro	Semillas Battle-Barcellona (E)
Durfort	Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (F)
Mongibello	Istituto di Agronomia Generale Coltivazioni Erbacee - Università di Catania
Iride Svevo	Società «Produttori Sementi» - Bologna
Ciccio	Eurogen - Pergusa (Enna)
Rusticano	I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)
Olimpo	Pioneer Hi-Bred int. - (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa e Pioneer Genetique S.A.R.L. (F)
Bronte	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Roma
San Carlo	Maliani Cesare - Recanati (Macerata)
Avena:	
Flavia	I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)
Marisa	Istituto Sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Frumento tenero:	
Enesco	Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (F)
Primoasi Bilancia	Società «Produttori Sementi» Bologna
Sibilla	Cermis - Tolentino (Macerata)
Orzo:	
Tazio	Guerresi Corrado - Valeggio sul Mincio (Varese)
Ultra	Cermis - Tolentino (Macerata)
Passport	Lemaire Deffontaines Semences - Auchy les Orchies (F)
Perla	I.S.E.A. Falconara Marittima (Ancona)

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1996 sono iscritte nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Carota:	
Eagle	Sunseeds LTD, California (U.S.A.)
Cece:	
Etna	Eurogen S.r.l., piazza Armerina (Enna)
Vulcano	Eurogen S.r.l., piazza Armerina (Enna)

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1996 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

Girasole: Malibu, Manon, Martel, Masai, Viviana e Viris;

Mais: Armando, Arturo, Basileo, Bio, Burmese, Caio, Calisto, Carmelo, Cipriano, Donato, Duilio, Fuji, Fuoco, Guido, Giusto, Idolo, Isidoro, Ixo, Kendo, Leonardo, Juwel, Luciano, Maestro, Manitù, Massimo, Metal, Molto, Moro, Nabucco, Progetto, Prospero, Sato, Saverio, Silo, Silverio, Staccato, Stiff, Studio e Tecno;

da: Semfor S.r.l. - Via E. Montale - 37052 Casaleone (Verona) a: Maisadour - B.P. 27 Haut Mauco - 40001 Mont de Marsan Cedex (F)

Frumento duro: Primadur, Agridur, Brindur, Cosmodur, Neodur, Ceedur e Exeldur;

Orzo polistico: Playsant;

da: G.A.E. Semences - B.P. 7 - 91720 Maisse (F) a: G.A.E. Semences - B.P. 7 - 91720 Maisse (F) & Apsovsementi S.r.l. - Via Perosi, 40 - 15057 Tortona (Alessandria)

Orzo polistico: Abondant e Samson;

da: Cambier Semences S.a. - 163, Rue de la Froidure - 59310 Auchy Les Orchies (F) a: Cambier Semences S.a. - 163, Rue de la Froidure - 59310 Auchy Les Orchies (F) & Apsovsementi S.r.l. - Via Perosi, 40 - 15057 Tortona (Alessandria)

Frumento tenero: Tremie;

da: Serasem - 1012, Rue Roger-Lecerf - 59840 Premesques (F) a: Serasem - 1012, Rue Roger-Lecerf 59840 Premesques (F) & Apsovsementi S.r.l. - Via Perosi 40 - 15057 Tortona (Alessandria)

Frumento tenero: Mosé e Oscar,
Erba medica La Torre,
da A P S O.V Soc. Coop a r l - Strada Torremenapace, 40 - 27058 Voghera (Pavia)
a Apsovsementi S.r l - Via Perosi, 40 - 15057 Tortona (Alessandria)

Frumento tenero Libero e Eureka;
Triticale Magistral e Noè;
Orzo distico: Proditor;
Orzo polistico Isacco e Jaidor,
da: I N.R.A. B P. - 46 Domaine de la Miniere 78042 - Guyancourt Cedex (F)
a: I N R A B.P - 46 Domaine de la Miniere - 78042 Guyancourt Cedex (F) & Apsovsementi S.r.l. - Via Perosi, 40 - 15057 Tortona (Alessandria)

Frumento tenero Soissons,
Orzo distico: Ramona;
Orzo polistico: Criter;
da: Florimond Desprez B P. - 41 Cappelle - 59242 Templeuve
a: Florimond Desprez B.P. - 41 Cappelle - 59242 Templeuve & Apsovsementi S.r.l. - Via Perosi, 40 - 15057 Tortona (Alessandria)

Frumento tenero: Taylor;
da: Rustica Prograin Genetique Domaine de Sandreau - 31700 Mondeville (F)
a: Valle Agricola Tardini & Ferrando S.r.l. - Via Nazionale, 43 - 15020 Cerrina (Alessandria)

Girasole Sabrina e Adele,
da: Semundo Italia S.r.l. - Via Frescarolo, 115 - 43011 Busseto (Parma) & Semundo Saatzuent Gmbh Postafch 1300. Siemenstrasse 43 - 42084 Rellingen (D)
a: Semundo Italia S r l. - Via Frescarolo, 115 - 43011 Busseto (Parma) & Semundo Saatzucht, Gmbh Postafch 1300, Siemenstrasse 43 - 42084 Rellingen (D) & SW Sursem Av. Belgrano 615 Piso 8 G - 1092 Buenos Aires (ARG)

Mais Atagor;
da: Agritrading S r l - Via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (Milano)
a: Agritrading S r l Via Trieste, 9 20067 Tribiano (Milano) & S I.S. Società Italiana Sementi S.p.a - Via Croce dell'Idice, 2 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)

Mais Pino,
da: Agritrading S.r.l. - Via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (Milano) & Hileshog Nk S p a - Via Compagnina, 2 - 26020 Madignano (Cremona)
a. Agritrading S.r l Via Trieste, 9 20067 Tribiano (Milano) & S I.S. Società Italiana Sementi S.p a. - Via Croce dell'Idice, 2 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)

Frumento duro Arcangelo, Appulo e Daunia,
da: Granital S r.l - Via Stazione, 6 - 71022 Ascoli Satriano (Foggia)
a: Farisente di Farina Potito & C S a.s. Scalo Ferroviario - 71022 Ascoli Satriano (Foggia)

Soia: Sandy,
da: Callahan Enteprises Inc - 1122 Esat 169th P.O. 367 Westfied, Idiana 46074 (USA)
a Callahan Enteprises Inc. 1122 Esat 169th P.O. 367 Westfield, Idiana 46074 (USA) & Emilseme S.r.l. - Via per Modena ovest, 102 - 41035 Massa Finalese (Modena)

Soia: Nancy e Lynda,
da: Agripro Seeds Inc. R.R. 2 - Highway 30 East Ames. Iowa 50010-2146 (USA)
a: Agripro Seeds Inc R.R 2 - Highway 30 East Ames, Iowa 50010-2146 (USA) & Emilseme S.r.l. - Via per Modena ovest, 102 - 41035 Massa Finalese (Modena)

Lattuga: Lentissima a montare 2,
da: S.A.I.S S.p.A - Cesena (FO), Sgaravatti N. & C. S p.a. - Montevarchi (Arezzo), Larosa Emanuele - Andria (Bari), Oris S.p.a. - Milano, Four S.r l. - Bolzano
a. Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo), Larosa Emanuele - Andria (Bari), Oris S.p.a. - Milano, Four S.r.l. - Bolzano

Cavolfiore Palla di neve:
da: Semencoop S.c a r.l. - Martorano di Cesena (Forlì)
a S A.I S. S p a. - Cesena (Forlì)

Cavolo verza Piacentino;
da: Semencoop S.c. a r.l - Martorano di Cesena (Forlì)
a: S.A.I.S. S p.a. - Cesena (Forlì)

96A7324

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 novembre 1996

Dollaro USA	1523,49
ECU	1923,56
Marco tedesco	1003,29
Franco francese	296,80
Lira sterlina	2499,29
Fiorino olandese	894,54
Franco belga	48,693
Peseta spagnola	11,925
Corona danese	261,18
Lira irlandese	2501,57
Dracma greca	6,370
Escudo portoghese	9,927
Dollaro canadese	1143,68
Yen giapponese	13,367
Franco svizzero	1193,68
Scellino austriaco	142,58
Corona norvegese	238,18
Corona svedese	230,24
Marco finlandese	333,66
Dollaro australiano	1206,15

96A7365

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 28 settembre 1996, n. FL 24/96, concernente: «Istruzioni per la richiesta, da parte degli enti locali, del contributo erariale per il finanziamento dell'onere relativo alla concessione di aspettative sindacali». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 1996).

Nel modello di certificato allegato alla circolare citata in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 49 al terzultimo rigo, dove è scritto: «I sottoscritti attestano sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati *sopportati*.», leggasi: «I sottoscritti attestano sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati *surriportati*.».

96A7331

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del provvedimento n. 252 del 15 aprile 1996, relativo alla specialità medicinale «GASTRO PEPSIN», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, prima colonna, dove è indicato: «La composizione è così modificata:» dopo la voce «eccipienti», dove è scritto: «acido cloridrico F.U. *g. 0,250*, acido lattico F.U. *g. 0,100, tintura di noce di Kola g. 2,500, tintura di Genziana g. 2,500*, glicerina F.U. a 30 Bè *g. 10,000*, arancio amaro *estratto fluido g. 3,000, saccarosio g. 54,0312, acqua g. 27,3188*», leggasi: «acido cloridrico F.U. *g. 0,25*, acido lattico F.U. *g. 0,1*, glicerina F.U. a 30 Bè *g. 10, Estratto fluido* Arancio amaro *g. 3, P-idrossibenzoato di metile sale sodico g. 0,2, sciroppo di zucchero F.U. q.b. a g. 100*», inoltre, a pag. 20, seconda colonna, dove è indicato «Specialità medicinale:», dove è scritto «GASTRO PEPSIN - flac. sciroppo g. 70 numero di A.I.C. *009535028*», leggasi: «GASTRO PEPSIN flac. sciroppo "FORTE" g. 70 numero di A.I.C. *009535030*»; sempre a pag. 20, seconda colonna alla voce «eccipienti:» dove è scritto: «acido cloridrico F.U. *g. 0,409*, acido lattico F.U. *g. 0,200, tintura di noce di Kola g. 5,000, tintura di Genziana g. 5,000*, arancio amaro *estratto* fluido *g. 10,000*, glicerina F.U. a 30 Bè *g. 15,000, saccarosio g. 44,0895, acqua g. 19,3105*.», leggasi: «acido cloridrico F.U. *g. 0,4*, acido lattico F.U. *g. 0,2, estratto* arancio amaro fluido *g. 10*, glicerina F.U. a 30 Bè *g. 15, P-idrossibenzoato di metile sale sodico g. 0,2, sciroppo di zucchero F.U. q.b. a g. 100*.».

96A7249

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del provvedimento di modifica n. 288 del 23 aprile 1996, relativo alla specialità medicinale «ARTROSILENE», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, seconda colonna, dove è indicato: «La composizione è così modificata:», dopo la voce: «Eccipienti», dove è scritto: «acido citrico 5 mg., sodio idrossido 3 mg, acqua depurata p.p.i. 2 ml, *glicocolla, metil-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato. Fiala solvente: sodio cloruro, acqua p.p.i.*», leggasi: «acido citrico 5 mg, sodio idrossido 3 mg, acqua depurata p.p.i. 2 ml.».

96A7251

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (passaggio da PMC a specialità medicinale)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto n. 640/1996 del 10 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale «POVIDERM», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 19, prima colonna, al primo comma, quarto rigo, dove è scritto: "... precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione *16583* ...», leggasi: «... precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione *16598* ...».

96A7248

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica di eccipienti)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 4 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella concernente l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 476 del 7 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale «CLENIL "Rino"», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 22, prima colonna, alla voce: «Specialità medicinale», dove è scritto: «CLENIL "Rino" *aerosol* 15 g., ...», leggasi: «CLENIL "Rino" spray *nasale* 15 g., ...».

96A7250

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1996 concernente: «Trasferimento di crediti dall'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 9, seconda colonna, al penultimo comma delle premesse, secondo rigo, dove è scritto: «... degli effettivi domicili dei *debiti,* ...», leggasi: «... degli effettivi domicili dei *debitori,* ...».

96A7247

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 6 1 0 9 6 *

L. 1.400